

I PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO FASCISTA: PREMESSE GENERALI E IL PENSIERO DI EMILIO BETTI

Ludovico A. Mazzaroli*

L'articolo è dedicato al pensiero di Emilio Betti sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista, così come esposto e pubblicato nel volume del 1943 dedicato da diciannove studiosi dell'epoca agli *Studi sui principî generali dell'ordinamento giuridico fascista*. Dopo un'introduzione generale, necessaria a inquadrare l'argomento, l'Autore si concentra sulle tre questioni affrontate da Betti nel suo lavoro.

Parole chiave: principi generali; ordinamento giuridico fascista; Convegno di Pisa del 1940; volume del 1943; introduzione generale; Emilio Betti.

* Università degli Studi di Udine, ludovico.mazzaroli@uniud.it.
Contributo sottoposto a double blind peer review ai sensi dell'art. 4 c. 4 del Regolamento della Rivista.

Nel secondo anniversario della sua morte, il presente lavoro è dedicato, con affetto, a ricordare e ad onorare Francesco Mazzaroli (11 marzo 1961 – 9 febbraio 2024), mio fratello maggiore.

Antologia di Diritto Pubblico n. 1/2026 • ISSN 2975-2191
© 2026 Ludovico A. Mazzaroli
<https://doi.org/10.15168/adp.2026.1.4095>



Ludovico A. Mazzaroli – I principi generali dell'ordinamento giuridico fascista

THE GENERAL PRINCIPLES OF THE FASCIST LEGAL SYSTEM:
GENERAL INTRODUCTION AND THE THOUGHT OF EMILIO BETTI

The article deals with Emilio Betti's thought on the general principles of the Fascist legal system, as set out and published in the 1943 volume dedicated by nineteen scholars of the time to *Studies on the General Principles of the Fascist Legal Order*. After a general introduction, necessary to frame the topic, the Author focuses on the three issues addressed by Betti in his work.

Keywords: general principles; Fascist legal system; Pisa Conference of 1940; book of 1943; general introduction; Emilio Betti.

SOMMARIO: 1. Una necessaria premessa di inquadramento generale: il tema in esame all'inizio degli anni Quaranta del Novecento. – 2. Gli Autori del volume sui *principi generali* edito nel 1943 e il loro contributo. Emilio Betti. – 3. Betti e il suo articolo del 1943 *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*. – 4. A chi compete indicare i «principi generali del nuovo ordine giuridico»? – 5. È conveniente formulare oggi, nel 1943, i «principi generali del nuovo ordine giuridico» e, se sì, come e dove? – 6. Qual è, per Betti, il contenuto da dare ai *principii generali* in una formulazione legislativa?

1. UNA NECESSARIA PREMESSA DI INQUADRAMENTO GENERALE:
IL TEMA IN ESAME ALL'INIZIO DEGLI ANNI QUARANTA
DEL NOVECENTO

i) Circa lo scritto *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* di Emilio Betti è necessaria una premessa di carattere generale che serve, innanzitutto, a non fare confusione tra due diversi eventi, svoltisi a distanza di tre anni, tra il 1940 e il 1943.

Il 18 e 19 maggio 1940, anno XVIII dell'«era fascista»¹ (mancava meno di un mese dall'entrata dell'Italia nella II Guerra Mondiale)², si svolse, a Pisa, il *Convegno nazionale universitario su i principî generali dell'ordinamento giuridico fascista*.

¹ Può essere utile ricordare che, quanto alle date, queste ultime venivano calcolate dal 1922, anno nel quale, il 30 ottobre, re Vittorio Emanuele III incaricò formalmente Benito Mussolini della formazione del Governo.

Questa modalità, adoperata informalmente sin da subito, venne ufficialmente introdotta da una circolare che, datata 25 dicembre 1926, fu emanata dal Capo del Governo su richiesta del 26 novembre 1926 di Pietro Fedele, Cattedratico di Storia moderna e poi di Storia medioevale, Linceo, Senatore del Regno dal 22 dicembre 1928, componente del Gran Consiglio del fascismo dal gennaio 1925 al giugno 1928 e Ministro della Pubblica Istruzione dal 5 gennaio 1925 al 9 luglio 1928.

² 10 giugno 1940.

Il 31 gennaio di quell'anno, il Ministro di Grazia e Giustizia Dino Grandi³ aveva rivolto un «*indirizzo*» al Capo del Governo, preannunciandogli il «*necessario coordinamento dei quattro libri del codice civile [e del fatto che] saranno portati all'esame e all'approvazione del supremo organo del Regime, cioè del Gran Consiglio, i Principi generali dell'ordine giuridico fascista*» e ciò perché – riteneva il Ministro – «*la riforma del codice civile, della procedura civile e l'intera codificazione non potranno raggiungere in pieno lo scopo di plasmare e indirizzare il diritto privato nella nuova civiltà fascista e nello Stato corporativo, se essa non sarà integrata da una enunciazione chiara dei principi informatori dell'ordinamento giuridico creato dal Fascismo*»⁴.

La data del 31 gennaio 1940 è importante, perché, di lì a nove mesi, sarebbe stato approvato, con r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443⁵, il *Codice di procedura civile*; dopo altri tre mesi le disposizioni recanti l'*Ordinamento giudiziario*, varato con il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12⁶; dopo poco più di un anno da questo, il *Codice civile* con r.d. 16 marzo 1942, n. 262⁷, e, infine, dopo quindici giorni dal c.c., il *Codice della Navigazione* approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327⁸.

ii) Ma l'*atto di indirizzo* di fine gennaio 1940 risulterebbe un po' avulso dal sistema considerato nel suo complesso, se non si andasse un po' più

³ Ricoprì la carica dal 12 luglio 1939 al 6 febbraio 1943, succedendo ad Arrigo Solmi (1873-1944; ministro dal 24 gennaio 1935 al 12 luglio 1939) e precedendo Alfredo De Marsico (1888-1985; ministro dal 6 febbraio 1943 al 25 luglio 1943). Grandi fu anche Ministro degli esteri (12 settembre 1929 - 20 luglio 1932), Ambasciatore a Londra dal 1932 al 1939 e Presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni (30 novembre 1939 - 2 agosto 1943). È passato alla storia per essere stato estensore e primo firmatario dell'«ordine del giorno» che, votato a maggioranza dal Gran Consiglio del Fascismo nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, portò Re Vittorio Emanuele III a revocare la fiducia a Mussolini (e a farlo arrestare) e a conferire l'incarico per la formazione di un nuovo governo al Maresciallo Badoglio.

⁴ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in AA.VV., *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa, Arti Grafiche Pacini Marriotti, 1943, XXI, p. 321. Si tornerà sul testo anche *infra*, sub 1.ii), 1.v), 1.vi).

⁵ Pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 28 ottobre 1940, n. 253.

⁶ Pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 4 febbraio 1941, 48.

⁷ Pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 4 aprile 1942, n. 79.

⁸ Pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 18 aprile 1942, n. 93.

indietro e, più precisamente, al «*Discorso pronunciato*» dal neominato Ministro Grandi «*il 16 ottobre 1939 - XVII, alla Commissione delle Camere legislative per la Riforma dei Codici*»⁹.

In esso, Grandi si sofferma sui lavori della regia Commissione che, «*costituita il 3 giugno 1924*», aveva il compito di affrontare il «*problema della riforma dei Codici*»¹⁰; fa presente che «*mentre attraverso procedure complicate si andava ansiosamente alla ricerca del migliore, rinunciando al buono, paesi stranieri hanno per conto proprio adottato, come leggi dello Stato, taluni dei nostri Progetti redatti dalla Commissione Reale, dimostrando così una fiducia nel lavoro da noi compiuto, che è mancata a noi stessi*»¹¹ e lamenta che solo «*Alfredo Rocco, il Legislatore della Rivoluzione fascista ... ebbe la ventura di portare a compimento i due Codici della legge penale*^[12]» che «*si presentava come la più urgente e la più necessaria, perché le norme di diritto penale, sostanziale*

⁹ Lo si può leggere in *Foro it.* - Anno LXIV - Parte IV, coll. 241 ss.

¹⁰ Ivi, coll. 241-242.

La Commissione «*cominciò subito i suoi lavori sotto la direzione di Vittorio Scialoja. Scomparso il grande e indimenticabile Maestro, i lavori della Commissione Reale sono stati proseguiti con illuminata passione dal vostro presidente Sen. Mariano d'Amelio. [/] La Commissione Reale ha esaurito il suo compito ponderoso in un periodo di tempo relativamente breve, predisponendo per tutti i Codici dei Progetti preliminari solidamente costruiti, dove le esigenze della nostra tradizione giuridica sono saggiamente temperate con le nuove esigenze della scienza moderna del diritto*».

Tra l'altro, la Commissione aveva *licenziato* il progetto del *Codice del commercio* nel 1925 e quello della *Marina Mercantile* nel 1931.

Il *Codice del commercio* del 1882 sarà abrogato dall'entrata in vigore del nuovo *Codice civile* del 1942; il *Codice della Marina mercantile* del 1877 sarà abrogato dall'entrata in vigore del nuovo *Codice della Navigazione* del 1942 cit. nel testo.

¹¹ Ivi, col. 242.

¹² Il *Codice penale* fu approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 (pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 26 ottobre 1930, n. 251); il *Codice di procedura penale* con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399 (pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 26 ottobre 1930, n. 251).

Alfredo Rocco (1875-1935) insegnò *Procedura civile* a Parma (1906-1909) e a Palermo (1909-1910); *Diritto commerciale* a Padova (1910-1925); *Legislazione economica del lavoro* nella Facoltà di Scienze politiche di Roma; *Diritto commerciale* nella Facoltà di Giurisprudenza di Roma, per poi esserne Rettore dal 1932 al 1935. Presidente della Camera dei deputati dal 24 maggio 1924 al 5 gennaio 1925 e Ministro di Grazia e Giustizia dal 5 gennaio 1925 al 20 luglio 1932, fu Senatore del Regno dal 4 maggio 1934 alla morte.

e formale, incidono più direttamente e più immediatamente nella trasformazione delle istituzioni politiche dello Stato»¹³.

Ciò premesso, annuncia «*la consegna*» del «*Duce ... dat[a] a questo proposito*»: entro «*il 1940, secondo l'annuncio solenne dato dal Sovrano nel Discorso della Corona il 28 aprile 1934, la riforma dei Codici, e precisamente del Codice civile, e di Procedura civile, deve essere compiuta*»¹⁴; parla dello stato cui è giunto il lavoro su questi ultimi due¹⁵ e quello sul *Codice di Commercio* e sul *Codice della Navigazione*¹⁶, per concludere con alcune annotazioni sulla *riforma dell'ordinamento giudiziario*¹⁷.

iii) Riassumendo, e per limitarsi ai soli Codici: il *Codice penale* e il *Codice di procedura penale* sono di ottobre 1930; il *Codice di procedura civile* è di ottobre 1940; l'*Ordinamento giudiziario* è di gennaio 1941; il *Codice civile* e il *Codice della Navigazione* sono di marzo 1942.

Raccolte di disposizioni *fasciste*, quando non *fascistissime*, ma sulla qualità generale delle quali basta dire che – cambiato, anche radicalmente, ciò che andava mutato per adeguarle a una realtà democratica e repubblicana qual è la nostra e per renderle compatibili con i decenni trascorsi e la diversa realtà storico-politica e sociale – sono tutte attualmente

¹³ D. GRANDI, *Discorso pronunciato ... il 16 ottobre 1939-XVII*, cit., col. 242.

¹⁴ Ivi, col. 242.

¹⁵ Ivi, coll. 242-244 e 246-252.

¹⁶ Ivi, coll. 245-246.

Il *Codice del commercio* in allora vigente era quello di cui alla l. 2 aprile 1882, n. 601 (pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 11 aprile 1882, n. 86), che aveva sostituito quello di cui al r.d. 25 giugno 1865, n. 2364 (pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 20 novembre 1865, n. 298).

Il *Codice della Marina mercantile* in allora vigente era quello di cui al r.d. 24 ottobre 1877, n. 4146 (pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 10 dicembre 1877, n. 287), che aveva sostituito quello di cui al r.d. 25 giugno 1865, n. 2360 (pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 9 luglio 1865, n. 166).

La Commissione reale, di cui s'è detto poco note più sopra, aveva *licenziato* il progetto del *Codice del commercio* nel 1925 e quello della *Marina Mercantile* nel 1931. Ma il *Codice del commercio* del 1882 sarà abrogato dall'entrata in vigore del nuovo *Codice civile* del 1942 già cit. *supra* nel testo e il *Codice della Marina mercantile* del 1877 sarà abrogato dall'entrata in vigore del nuovo *Codice della Navigazione* del 1942 del pari già cit. *supra* nel testo.

¹⁷ Ivi, coll. 252-256.

in vigore, eccezion fatta per il *Codice di procedura penale*, sostituito dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447¹⁸.

iv) Il Ministro di Grazia e Giustizia Grandi parla – come visto – di *Principi generali dell'ordine giuridico fascista*, il 31 gennaio del 1940; ma lo fa anche, riferendosi al «*problema dei principi generali della codificazione*» nel cit. discorso del 16 ottobre 1939, nei termini che seguono:

«... ho letto con la più grande attenzione tutto quanto è stato detto intorno a questo problema dai camerati autorevoli che compongono la Commissione parlamentare, riassunto in una sintesi chiara nella prefazione illustrativa dei lavori della Commissione. Desidero dire subito che sono d'accordo con la Commissione sulla opportunità di raccogliere alcuni principi, o meglio, alcune precise regole di diritto, costrutte secondo i metodi della buona tecnica legislativa, che fissino le linee essenziali della concezione giuridica del Fascismo.

«Senonché faccio mie, su questo argomento, le stesse perplessità della Commissione delle Camere legislative circa il momento in cui tali postulati essenziali dovrebbero essere emanati e il luogo dove essi dovrebbero trovare posto. Vorrei che il problema fosse risolto con un criterio eminentemente pratico, anche a rischio di apparire empirico: il modo me lo suggerisce un'altra osservazione fatta dalla vostra Commissione, la quale ha espresso e ribadito il giustissimo avviso che sia da evitare la pubblicazione separata dei vari Libri del Codice. La pubblicazione del Codice civile in Libri separati e in tempi successivi avrebbe dovuto certamente evitarsi per non andare incontro agli inconvenienti indicati dalla Commissione. Ed è perciò che, a parte il Libro delle Successioni il quale sotto un certo aspetto è strettamente collegato col Libro primo sulla Famiglia già pubblicato, gli altri due Libri di maggiore autonomia e di fondamentale importanza del nostro Codice civile, relativi alla proprietà e alle obbligazioni, saranno pubblicati contemporaneamente. Ma sarà comunque necessario, alla fine, di procedere al coordinamento ge-

¹⁸ Pubbl. in *Gazz. uff.* 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. ord.* n. 92, ma entrato in vigore esattamente un anno dopo e cioè il 24 ottobre 1989.

nerale di tutti i quattro Libri del Codice, in modo che esso costituisca effettivamente quel monumento di unità legislativa, il quale deve essere uno dei suoi attributi elementari ed indispensabili.

«È in questa sede di coordinamento generale», cioè dopo la pubblicazione del Codice, «che io vorrei prospettare l'opportunità di esaminare il problema e la formulazione di principi generali. Il criterio che suggerisco è proprio della nostra pratica rivoluzionaria fascista, la quale ha sempre seguito nella creazione dei suoi istituti il metodo sperimentale. È il metodo che il Duce ci ha insegnato. Vi ricordate le Sue parole pronunciate in Campidoglio il 21 aprile 1924: “Un grave pericolo che occorre, a mio avviso, di evitare è la mania di troppo legiferare. È necessario non creare degli archetipi legislativi e aprioristici che gli eventi possono dimostrare praticamente inadeguati, ma lasciare che la coscienza giuridica affronti i problemi mano mano che essi si presentano nei loro nuovi aspetti, in modo che i bisogni e l'esperienza precedano le norme della legge. Così fecero sempre i Romani nella loro alta sapienza legislativa»

«Del resto i bisogni, l'esperienza, le tendenze, gli orientamenti del nostro tempo fascista e la stessa Dottrina della Rivoluzione Fascista hanno già avuto, in Istituti e in dichiarazioni politiche solenni del Duce, formulazioni chiare e definitive, per cui io ritengo che la Commissione, pur avendo sempre presenti tali principi di carattere generale, i quali sono, ripeto, alla base della Dottrina stessa del Fascismo, potrà procedere all'esame delle varie parti del Codice, senza far dipendere questo suo lavoro improrogabile dalla enunciazione formale di questi principi generali»¹⁹.

v) Per il Ministro, dunque – e quindi per il Governo e per il suo Capo –, i principi generali sono «*informatore dell'ordinamento giuridico creato dal Fascismo*»²⁰; sono «*principi generali della codificazione*», «*precise*

¹⁹ D. GRANDI, *Discorso pronunciato ... il 16 ottobre 1939 -XVII cit.*, col. 245.

²⁰ Così D. GRANDI 31 gennaio 1940, in E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in AA.VV., *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa, Arti Grafiche Pacini Mariotti, 1943-XXI, p. 321. Sul testo, v. anche *supra*, sub 1.i), 1.ii), e *infra*, sub 1.vi).

regole di diritto, costrutte secondo i metodi della buona tecnica legislativa» con lo scopo di fissare «le linee essenziali della concezione giuridica del Fascismo», «postulati essenziali» da risolvere «con un criterio eminentemente pratico, anche a rischio di apparire empirico»; regole serventi a un «coordinamento generale», da porre in essere con «metodo sperimentale», evitando «la mania di troppo legiferare», ma tenendo presente che i principi di carattere generale, «base della Dottrina stessa del Fascismo», vanno enunciati formalmente indipendentemente dall'«esame delle varie parti del Codice». Principi e legislazione hanno quindi da essere cose diverse, i primi potendo trarre ispirazione anche dai «bisogni, [dal]l'esperienza, [dal]le tendenze, [da]gli orientamenti del nostro tempo fascista e [dal]la stessa Dottrina della Rivoluzione Fascista» che «hanno già avuto ... formulazioni chiare e definitive» in «Istituti e in dichiarazioni politiche solenni del Duce»²¹.

Oltre a ciò, i predetti «Principi generali dell'ordine giuridico fascista» dovevano avere lo scopo di servire da «... guida all'interpretazione da parte della giurisprudenza e della scienza giuridica, ed a chiarire la natura e le finalità dei diversi istituti nei Codici mussoliniani, la loro posizione storica, la loro ragione politica e le linee del loro sviluppo futuro»²².

Di nuovo, allora, se dovevano servire «a chiarire la natura e le finalità dei diversi istituti nei Codici», essi non potevano che venire pensati e formulati dopo che tutti quelli sarebbero stati posti in essere.

²¹ D. GRANDI, *Discorso pronunciato ... il 16 ottobre 1939 -XVII cit.*, col. 245.

²² Così D. GRANDI 31 gennaio 1940, in E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico cit.*, p. 321. Sul testo, v. anche *supra*, sub 1.i), 1.ii), e *infra*, sub 1.vi).

In materia di «*principi generali*» e sulle relative discussioni del tempo è inutile ripetere quanto già ben ricordato da S. NICCOLAI, *Istruzioni per l'uso dei principi di ogni nuovo ordine giuridico*, in *Antologia di Dir. pubbl.* n. 2, 2025, pp. 125-146, e partic. pp. 128 ss., rinviando all'A. anche per la copiosa bibliografia sul tema. Si possono però vedere anche A. ACQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, 1^a ed., Torino, Einaudi, 1965; P. COSTA, *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 28, 1999, I, pp. 150-168; A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, Giappichelli, 2002.

vi) *Principi generali*, si noti, «inquadrandolo in un sistema gerarchico le fonti del diritto»²³.

Il che, in un ordinamento retto dallo e basato sullo Statuto albertino, costituzione flessibile, assume, nel 1940 e proprio in relazione alla preannunciata enunciazione di «*Principi generali*», un significato affatto particolare.

Quando, nel 1942, viene emanato il cit. *Codice civile*, non è dunque un caso se l'art. 1 («*Indicazione delle fonti*») delle *Disposizioni sulle leggi in generale*, Capo I, «*Delle fonti del diritto*», inizia con l'enunciare, indicandole già ordinate gerarchicamente, che «*Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative*^[24]; 4) gli usi».

I «*regolamenti non potevano contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi*» (ex art. 4, co. 1, delle *Disposizioni sulle leggi cit.*); i «*regolamenti*» delle autorità diverse dal Governo *non potevano dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo*» (ex art. 4, co. 2, delle *Disposizioni sulle leggi cit.*).

E (ex art. 7 delle *Disposizioni sulle leggi cit.*) le «*norme corporative non potevano derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti*», ma, ex art. 8 delle stesse, «*prevalgono sugli usi*».

[Nelle *Disposizioni sulle leggi cit.*, gli artt. 2 e 3, co. 1, fanno riferimento a «*leggi di carattere costituzionale*» che, però, ovviamente, sempre dato il carattere flessibile dello Statuto albertino, non erano (perché non potevano essere) fonti gerarchicamente sovraordinate alla legge. Si trattava di fonti che trattavano «*questioni aventi carattere costituzionali*» e che, in

²³ *Ibidem*.

²⁴ Erano tali «*le ordinanze corporative, gli accordi collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive*».

Meno di un mese dopo la caduta del Fascismo, il r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721 (pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 17 agosto 1943, n. 190, e conv. in l. 5 maggio 1949, n. 178, pubbl. nella *Gazz. uff.* 7 maggio 1949, n. 105), soppresse gli «*organi corporativi centrali, [il] Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e [il] Comitato interministeriale per l'autarchia*», travolgendo l'intero ordinamento corporativo del regime.

quanto tali, prevedevano, *ex art. 12*²⁵ della l. 9 dicembre 1928, n. 2693²⁶, la necessità di sentire «*il parere del Gran Consiglio*» del Fascismo²⁷].

vii) Mi è parso fondamentale ripercorrere quanto sopra, perché – come ricordavo all’inizio di questa esposizione – lo scritto di Betti *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* è quello pubblicato nel volume collettaneo pisano *Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista* del 1943, cioè dopo che tutti i Codici sopra ricordati erano già stati emanati, mentre il *Convegno nazionale universitario su i principî generali dell’ordinamento giuridico fascista* si era tenuto, sempre a Pisa, ma nel maggio del 1940, quando a disposizione dei relatori, come diritto vigente, c’erano solo il *Codice penale* e il *Codice di procedura penale* del 1930 (... e quindi nemmeno l’elencazione gerarchica di cui all’art. 1 delle *Disposizioni sulle leggi cit.*) ed i cui *Atti* vennero, in modo assai veloce, succintamente²⁸ pubblicati nello stesso 1940²⁹.

²⁵ «Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti: [/] 1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona; [/] 2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati; [/] 3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; [/] 4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; [/] 5° l’ordinamento sindacale e corporativo; [/] 6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede; [/] 7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all’acquisto di territori».

²⁶ Pubbl. in *Gazz. uff. del Regno* 11 dicembre 1928, n. 287.

²⁷ «... organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell’ottobre 1922. Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo».

Il «sistema gerarchico delle fonti» e i nuovi organi del regime non potevano (e non possono) non essere considerati se non all’interno del «diritto costituzionale fascista» di cui scrive p. es. B. SORDI, *Le dottrine costituzionali nell’Italia fascista*, in *Giorn. di storia cost.* 43/1 2022, pp. 55-70, qui pp. 57 ss.

²⁸ Il libro conta solo 47 facciate, perché, come afferma il Rettore di Pisa nel novembre 1940 (v. subito *infra*, in nota), esso in realtà reca i soli «*processi verbali della riunione*».

²⁹ AA.VV., *Convegno Nazionale Universitario su i principi generali dell’ordinamento giuridico fascista tenuto in Pisa nei giorni 18 e 19 Maggio 1940-XVIII*, Pisa, Arti Grafiche Pacini e Mariotti, 1940-XVII.

Nel corso della cerimonia di «*Inaugurazione [dell’]a.a. 1940-1941*», tenutasi nel Palazzo della Sapienza, in *Aula magna nuova*, l’ 11 novembre 1940, il Magnifico Rettore di Pisa, l’egittologo prof. Annibale Evaristo Breccia riferisce, tra l’altro, nella sua *Relazione*: «*Nei giorni 18 e 19 maggio, ad iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza e della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative, fu tenuto, nell’Aula magna storica, un convegno di singolare importanza per i gravi ed attuali problemi prospettati, con la partecipazione di molti e l’adesione di moltissimi tra i più autorevoli giuristi italiani. Tema centrale prefissato i “Principi generali dell’ordinamento giuridico fascista”. [/] La pubblicazione già avvenuta dei processi verbali della riunione ha suscitato un vivissimo interessamento, cosicché si prevede le possibilità di un più vasto convegno con la partecipazione dell’Eccellenza Grandi, Ministro di Grazia e Giustizia. La Facoltà e la Scuola che hanno curato tale pubblicazione si sono fatte promotrici e saranno editrici di un volume di studi, nel quale tutti i più riconosciuti competenti in materia saranno chiamati a collaborare*»³⁰.

Ed è precisamente questo il collegamento tra il Convegno del 1940 e il volume del 1943, cui va aggiunto che il progetto di tornare sull’argomento in un volume ragionato, meditato e... a Codici finalmente editi, fu messo ai voti – e approvato – nel corso del primo.

2. GLI AUTORI DEL VOLUME SUI *PRINCIPI GENERALI* EDITO NEL 1943 E IL LORO CONTRIBUTO. EMILIO BETTI

i) Gli Autori che consegnano un loro contributo per la pubblicazione del 1943 [*Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista, a cura della Facoltà di giurisprudenza e della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative della R[egia] Università di Pisa*, Pisa, Arti Grafiche Pacini Mariotti, 1943 - anno XXI] furono diciannove.

Betti escluso, diciotto.

³⁰ V. in <https://www.sba.unipi.it/it/risorse/archivio-fotografico/eventi-in-archivio/1940-inaugurazione-aa-1940-1941>.

In ordine di pubblicazione nel volume, con indicazione del contributo fornito, della data di nascita e morte, della loro specializzazione accademica (più approfondita quanto meno noti sono oggi gli stessi) e, senza pretesa di esaustività, di qualche contributo alla scienza giuridica del solo periodo considerato, si tratta – ma li si intende inquadrare esclusivamente in relazione a quest'ultimo³¹ – degli aa. che seguono:

Sergio Panunzio³²;

Giacomo Perticone³³;

Giuseppe Maggiore³⁴;

³¹ Molti tra loro ebbero una lunga carriera anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale; mentre taluno, nel 1943, era alla vigilia della chiusura della sua.

³² *Principi generali del diritto fascista (contributo alla loro determinazione)*, ivi, pp. 1 ss. L'A. (1886-1944), amico personale del Duce, di Italo Balbo e di Dino Grandi, fascista della prima ora, fu, accademicamente, Libero docente a Napoli e Bologna, fu, dal 1921, Straordinario di Filosofia del diritto a Ferrara e, dal 1925, Ordinario a Perugia (ove fu anche Rettore). Dal 1928 insegnerà Dottrina dello Stato nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma. Tra le sue opere, la *Teoria Generale dello Stato Fascista*, Padova, Cedam, 1937-XV, sull'ordinamento sindacale corporativo. Fu Maestro di Costantino Mortati (v. *infra*).

³³ *Sui principi generali dell'ordinamento giuridico*, ivi, pp. 45 ss. L'A. (1892-1979) si laureò sia in Giurisprudenza che in Filosofia. Fascista, fu Libero docente in Filosofia del diritto e Dottrina dello Stato nell'Università Roma, dal 1925. Straordinario di Filosofia del diritto nel 1932, insegna a Ferrara, poi a Perugia, a Pisa e infine, ma dopo la fine della Guerra, a Roma. Nel periodo che qui interessa, aveva già pubblicato o stava per pubblicare: *La libertà e la legge: regime politico e ordine giuridico*, Roma, Anonima romana editoriale, 1936; *Teoria del diritto e dello stato*, Milano, Bompiani, 1937; *Gruppi e partiti politici nella vita pubblica italiana*, Modena, Guanda, 1938; *Il problema del nostro tempo: il regime di massa*, Padova, Cedam, 1939; *Storia del comunismo*, Milano, F.lli Bocca, 1940-XVIII; *Linee di storia del socialismo*, Milano, Istituto di Studi di politica internazionale, 1944.

³⁴ *Sui principi generali del diritto*, ivi, pp. 83 ss. L'A. (1882-1954) fu magistrato, Libero docente in Filosofia del diritto a Palermo, dal 1917. Vince il concorso a prof. Straordinario nel 1922 a Perugia, venendo, nel 1923, nominato Procuratore del re presso il locale Tribunale. Vince quindi il concorso a Siena nel 1924; si dimette dalla magistratura e, dal 1925, occupa la Cattedra a Palermo. Passa a quella di Diritto penale nel 1935, anno in cui diventa Preside e Presidente dell'Amministrazione provinciale. Dal 1936 insegna Dottrina dello Stato ed è Rettore nel 1938-1939. Dapprima vicino al Partito Popolare, si iscrive al Partito nazionale fascista nel 1925, anche per la sua amicizia con Giovanni Gentile. Nel 1944 parte la procedura per sottoporlo a *giudizio di epurazione* che però si arresta perché, in febbraio 1945, viene collocato a riposo. Viene reintegrato nell'insegnamento nel 1952. Tra i suoi numerosi lavori, possono essere per questa occasione segnalati: *La politica*, Palermo, O. Fiorenza,

Widar Cesarini Sforza³⁵;
Costantino Mortati³⁶;
Roberto Lucifredi³⁷;

1920 (e, poi, Bologna, Zanichelli, 1941); *Stato forte e Stato etico*, in *La Palestra del diritto*, I, 1925, 5, pp. 1 ss.; *Un regime e un'epoca*, Milano, Treves, 1929; *Imperialismo e impero fascista*, Palermo, Arceri & Agate, 1937-XV; *Razza e fascismo*, Palermo, Libreria Agate, 1939; *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*, in *Riv. it. dir. pen.*, XI, 1939, pp. 140-161; *L'ordinamento sindacale*, Milano, Giuffrè, 1940. Lo ritroveremo, *infra*, sub 6. iii), nella nota 174.

³⁵ *Verso la carta del diritto*, ivi, pp. 97 ss. L'A. (1886-1965) si laureò, a Bologna, sia in Giurisprudenza [allievo sia di S. Panunzio (v. *supra*) che di Luigi Rossi] che in Filosofia. Fu cultore sia della Storia del diritto che della Filosofia del diritto. Fu membro del P.N.F. e teorico del Fascismo. Professore incaricato di Filosofia del diritto a Bologna dal 1925 al 1931, vi insegna anche Diritto corporativo e legislazione sociale. Dal 1930 al 1938 è Straordinario e Ordinario di Filosofia del diritto a Pisa, ove insegna, per incarico, anche Diritto corporativo e, per un anno soltanto, Diritto costituzionale. Poi sarà filosofo del diritto a Roma fino al collocamento fuori ruolo. Celebre, all'epoca, il suo *Corso di diritto corporativo* (Padova, Cedam, 1931 e con edizioni successive nel 1932, 1934 e 1935), ma da tenere in conto anche *Individuo e Stato nelle Corporazioni*, in *Arch. di studi corporativi*, IV, 1933, 4, pp. 471-493; *Studi sul concetto di interesse generale*, ivi, VI, 1935, 1, pp. 171-182; *Le fonti del diritto italiano considerate nei loro rapporti e nei loro attuali svolgimenti, con particolare riguardo agli organismi collettivi*, in *Atti della Soc. it. per il progresso delle scienze*, V, 1936, 1, pp. 130-148; *Preliminari sul diritto collettivo*, in *Arch. di studi corporativi*, VII, 1936, 1, pp. 22-45; *Proprietà e impresa*, in *Arch. di studi corporativi*, IX, 1938, 2, pp. 165-177; *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1942.

³⁶ *Osservazioni sulla natura e funzione di una codificazione dei principi generali del diritto*, ivi, pp. 107 ss. L'A. (1891-1985), laureato – tra il 1914 e il 1930 – in Giurisprudenza, in Filosofia e in Scienze politiche, e allievo del già ricordato Sergio Panunzio (oltre che di Luigi Rossi), fu, dai primi anni Venti, funzionario della Corte dei conti, poi Straordinario e Ordinario di Diritto costituzionale, dal 1936, a Macerata (dove fu anche Preside e Rettore) e a Napoli, dal 1942, nell'Istituto navale e nella Facoltà di Economia. Quindi a Roma, dal 1948 al 1960, nella Facoltà di Scienze politiche. È il teorico dello studio scientifico dello stretto rapporto tra diritto e politica. Nel 1931 (Roma, Anonima Romana Editoriale) aveva pubblicato *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*; nel 1935 (Roma, De Luca) *La volontà e la causa nell'atto amministrativo e nella legge*; 1940); nel 1940 (Milano, Giuffrè), *La Costituzione in senso materiale* e nel 1941 (Macerata, Annali dell'Università di Macerata, vol. XIV, 1941, pp. 1 ss.) *Esecutivo e legislativo nell'attuale fase del diritto costituzionale italiano*. Reincontreremo Mortati anche *infra*, nelle note 157, 158 e 183.

³⁷ *In tema di principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, ivi, pp. 137 ss. L'A. (1909-1981), allievo di Oreste Ranelletti [sul quale v. anche *infra*, nelle note 156

Veziò Crisafulli³⁸;
Ferruccio Pergolesi³⁹;
Costantino Jannaccone⁴⁰;

e 157] e laureato sia in Giurisprudenza che in Lettere, era, nel 1943, un giovane Ordinario di diritto amministrativo dal 1935 [non poteva non esserlo se, nel 1939, fece parte della Commissione di concorso a Cattedra per l'Univ. di Cagliari: v. FILIPPO D'ANGELO, *Massimo Severo Giannini a Sassari...*, in *Dir. e Soc.* n. 4/2023, pp. 619 ss., qui p. 623]; aveva insegnato nelle Università di Perugia da prof. incaricato (1932-1935), Messina (dove vinse l'Ordinariato: 1835-1938) e Pavia (1938-1940), per poi rientrare a Genova. Aveva pubblicato *Le prestazioni obbligatorie in natura dei privati alle pubbliche amministrazioni*, 2 voll., Padova, Cedam, 1934-1935, e *L'atto amministrativo nei suoi elementi accidentali*, Milano, Giuffrè, 1941. L'A. verrà richiamato nel testo *infra*, sub 3. i).

³⁸ *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, ivi, pp. 175 ss. (e in *Riv. int. fil. dir.* 1941, pp. 41 ss.), sul quale v. G. PINO, *Veziò Crisafulli sui principi di diritto. Prima e dopo*, in *Lo Stato* n. 14/2020, pp. 175-183. L'A. (1910-1986), laureatosi con G. Del Vecchio (sul quale v. anche *infra* nel testo e nelle note 65, 66 e 89 e 142), fu prima magistrato e, poi, come allievo di Santi Romano, costituzionalista, si era laureato a Roma, nel 1932, in Filosofia del diritto e, successivamente, aveva lavorato, dal 1933 al 1939, presso l'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia, ma, nel 1935, aveva già pubblicato, traendolo dalla sua tesi di laurea, *Sulla teoria della norma giuridica* (Roma, Anonima Romana Editoriale). Professore di Diritto costituzionale a Urbino, Trieste (già Ordinario), Padova e Roma, pubblica, negli anni che qui interessano, *Sulla motivazione degli atti legislativi*, in *Riv. dir. pubbl.* 1937, pp. 418 ss.; *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in *Studi Urbinati* 1939, pp. 53-172; *A proposito dei principi generali del diritto e di una loro enunciazione legislativa*, in *Jus* n. 1/1940, pp. 193-214; *I principi costituzionali dell'interpretazione ed applicazione delle leggi*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Padova, Cedam, 1940, pp. 665-703; *A proposito del titolo delle leggi*, in *Stato e Diritto* 1941, pp. 453-473. L'A. verrà richiamato nel testo *infra*, sub 3. i), nonché nella nota 157 e, di nuovo nel testo, *infra*, sub 6. iv).

³⁹ *Fonti e norme*, ivi, pp. 273 ss. L'A. (1899-1974) fu, dal 1929, Libero docente di Diritto del lavoro e legislazione sociale, a Urbino e poi, Ordinario, nella stessa materia, a Ferrara. Dal 1938, Ordinario di Diritto costituzionale a Bologna. Si possono vedere: *I sindacati professionali legalmente riconosciuti sono persone giuridiche od organi dello Stato?*, in *Mass. giur. del lavoro*, II, VI, 11, nov. 1930-IX; *Su lo "stato di diritto": qualche considerazione a proposito della legislazione fascista*, Padova, Cedam, 1932; *I dirigenti di azienda nella nuova codificazione*, in *Jus* 1943, 1. *Scritti giuridici in on. di Ludovico Barassi*.

⁴⁰ I principi generali dell'ordinamento giuridico statale enunciabili in un sistema di precetti legislativi, ivi, pp. 277 ss. L'A. (1883-1962) fu, prima, magistrato; dal 1926 Libero docente di Diritto internazionale e incaricato, fino al 1933, di Diritto ecclesiastico e Diritto internazionale a Ferrara. Straordinario di Diritto ecclesiastico dal 1933, nel 1936 è Ordinario della stessa materia a Cagliari, dove fu anche Preside e

Arturo Santoro⁴¹;
Francesco Ferrara⁴²;
Francesco Santoro-Passarelli⁴³;

dove insegnò anche Diritto canonico, Diritto internazionale, Diritto civile, Diritto internazionale, Storia e politica coloniale, Diritto coloniale. Dal 1939 fu a Pisa, insegnando Diritto ecclesiastico. Dei tempi considerati, *Concetto e sfera del diritto internazionale privato*, Ferrara, Industrie grafiche, 1926; *Corso di diritto ecclesiastico coloniale italiano. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 1938; *Sintesi del diritto ecclesiastico*, Milano, Cetim, 1942.

⁴¹ *I principi generali dell'ordinamento giuridico fascista e il diritto penale*, ivi, pp. 295 ss. L'A. (1883-1950), allievo prediletto di Enrico Ferri, fu, dal 1923, Ordinario di Diritto penale a Pisa e poi a Bari e Napoli. Negli anni considerati, suoi: *Il delitto politico nella recente amnistia*, in *La Scuola positiva* 1923 [o in *Il diritto italico* 1923]; *Fondamenti della esecuzione penale*, Roma, Tipo-Litografia delle Mantellate, 1931; *Teoria delle circostanze del reato*, Roma, Tipo-Litografia delle Mantellate, 1933; *Francesco Carrara e l'odierna scienza del diritto criminale*, Milano, Vallardi, 1936; *Scienza giuridica e realtà*, in *Riv. it. dir. pen.*, VIII, 1936, n. 2, pp. 529-534; *Il caso fortuito nel diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1937; *Il risarcimento del danno da reato nel sistema criminologico ferriano*, in AA.VV., *Enrico Ferri Maestro della scienza criminologica*, Milano, Fratelli Bocca ed., 1941-XIX.

⁴² *I principi generali dell'ordinamento giuridico*, ivi, pp. 313 ss. Il lavoro viene pubblicato postumo. L'A. (1877-1941) fu libero docente in Diritto civile a Catania, nel 1903; straordinario di Diritto civile a Perugia, nel 1904 e, lì, straordinario di Diritto commerciale nel 1909. Nel 1911 è ordinario di Diritto civile a Messina e subito dopo a Siena e, quindi, a Pisa (dal 1914), fino al 1939, anno del suo ultimo trasferimento a Napoli. La sua attività di Autore si era praticamente già conclusa, con i *Nuovi sviluppi del diritto corporativo*, in *Arch. di studi corporativi*, II, 1931, e con il *Manuale di diritto consolare*, Padova, Cedam, 1936-XIV, ma scrisse, poco prima di morire, anche nel volume *La concezione fascista della proprietà privata*, a cura della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, Roma, Arte della Stampa, 1939; *Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939)*, in *Riv. di dir. comm.* XXXI, 1939, pp. 429 ss.; *Teoria dei contratti*, Napoli, Jovene, 1940; *Diritto delle persone e di famiglia*, Napoli, Jovene, 1941, e il non concluso *Teoria del diritto e metafisica del diritto*, in *Arch. di studi corporativi* XIII, 1942, pp. 223-287 pubbl. postumo.

⁴³ *Riflessioni sulla formulazione legislativa dei principi generali di diritto*, ivi, pp. 333 ss. L'A. (1902-1995) fu, dal 1928, prof. professore incaricato a Urbino e, poi, Ordinario a Catania, Padova, Napoli, e, dal 1947 al 1977, a Roma. Ha insegnato Diritto privato, Diritto civile e Diritto del lavoro. Suoi, nel periodo: *Appunti sulle successioni legittime*, Roma, Sampaolesi, 1930; *La filiazione naturale nel progetto di codice civile*, in *Studi urbinati* 1930, anno IV, nn. 3-4, -pp. 1 ss.; *Legato legittimo d'alimenti*, in *Foro it.*, 57, 1932, coll. 1236-1244; *Sottoscrizione del testamento olografo*, 1932 (poi, in *Saggi di diritto civile*, vol. II, Napoli, 1961); *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.* 1942, p. 193 ss. L'A. verrà richiamato nel testo *infra*, sub 3. i).

Mario Allara⁴⁴;
Giuseppe Grosso⁴⁵;
Salvatore Pugliatti⁴⁶;
Lorenzo Mossa⁴⁷;

⁴⁴ *Sull'opportunità di principi generali del diritto nella nuova legislazione*, ivi, pp. 339 ss. L'A. (1902-1973) fu, dal 1926 incaricato di Diritto civile a Camerino e poi a Venezia e a Parma, dove, nel 1930 ottiene la Libera docenza in Diritto civile e vince la Cattedra. Nel 1932 viene chiamato a Genova e nel 1935 a Torino. Quanto alle opere del tempo, si v.: *La figura della prestazione in luogo di adempimento*, in *Annali del seminario giuridico della R. Università di Palermo*, XIII, Palermo 1929, pp. 29-312; *Il riconoscimento della filiazione illegittima nel progetto del nuovo codice civile*, Parma, Tip. ... Fratelli Godi, 1932; *Il testamento*, Padova, Cedam, 1934; *Le nozioni fondamentali del diritto privato*, Torino, Giappichelli, 1939; *Osservazioni sul progetto preliminare del secondo libro del nuovo codice civile*, Torino, Istituto giuridico della R. Università, Serie II, Mem. XXXVIII, 1938; *Delle obbligazioni*, Torino, Giappichelli, 1939; *Le vicende del rapporto giuridico e le loro cause* Torino, Giappichelli, 1939 (poi, *Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici*, Torino, Giappichelli, 1941).

⁴⁵ *Principi generali dell'ordinamento giuridico o dichiarazione politica?*, ivi, pp. 343 ss. L'A. (1906-1973) fu cultore di Storia del Diritto Romano e di Diritto Romano. Libero docente in Diritto romano dal 1922 (aveva 26 anni), fu prof. incaricato a Camerino nel 1928-1929 e a Parma nel 1929-1930. Professore straordinario di diritto romano a Modena dal 1930 al 1933, passa all'Università di Pisa da Ordinario; poi è a Genova e dal 1935 a Torino, prima su Istituzioni di diritto romano e, dal 1938 alla morte, sulla Cattedra di diritto romano. V. *Corso di diritto romano. Le cose*, Modena, Soc. tipografica modenese, 1931 (poi, Torino, Giappichelli, 1941); *Corso di diritto romano. Le servitù prediali*, Modena, Soc. tipografica modenese, 1932; *L'oggetto delle obbligazioni*, Pisa, Libreria ed. F. Vallerini, 1934; *L'usufrutto e i diritti affini nel diritto romano*, Torino, Giappichelli, 1935; *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino, Giappichelli, 1940; *I problemi dei diritti reali nell'impostazione romana*; Torino, Giappichelli, 1940.

⁴⁶ *Intorno alla codificazione di c.d. principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, ivi, pp. 359 ss. L'A. (1903-1976) fu Libero docente nel 1930 e come tale insegnò, dal 1931, Istituzioni di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza di Messina; passò, poi, a Istituzioni di diritto privato nel 1935, anno in cui diventò Ordinario, per chiudere la sua carriera sulla Cattedra di Diritto Civile che occupò dal 1941 al 1973, essendo anche Preside dal 1934 al 1954. Si vedano i suoi: *L'atto di disposizione e il trasferimento di diritti*, in AA.VV., *Annali*, Messina, I, 1927, pp. 165 ss. *Istituzioni di diritto civile: introduzione, diritto delle persone, teoria dei fatti giuridici*, Milano, Giuffrè 1933; *Nuovi aspetti del problema della causa nei negozi giuridici*, Messina, Tip. La Sicilia, 1934; *I soggetti del diritto*, Milano, Giuffrè, 1935.

⁴⁷ *Regole fondamentali della vita del diritto*, ivi, pp. 365 ss. L'A. (1886-1957), allievo di Angelo Sraffa, fu, dal 1914, Libero docente in diritto commerciale e, dal 1917, Cattedratico, nella stessa materia, a Camerino e, poi, a Cagliari, Sassari e, infine, a

Giovan Battista Funaioli⁴⁸;
Carlo Alberto Biggini⁴⁹.

Pisa. Negli anni Trenta pubblica *La cambiale secondo la nuova legge* (Milano, Società Editrice Libreria, 1935); *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, Sansoni, 1935; *Trasformazione dogmatica e positiva della proprietà privata*, in AA.VV., *La concezione fascista della proprietà privata*, a cura e su ed. della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, Roma, 1939-XVII. Nel 1942, inizia (Milano, Società Editrice Libreria) l'uscita dei suoi quattro testi del *Trattato del nuovo diritto commerciale*, con il vol. I: *Il libro del lavoro. L'impresa corporativa* che finirà con la Cedam di Padova nel 1957. Fu, dal 1938, Condirettore della *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, fondata, nel 1903 da Cesare Vivante e Angelo Sraffa e fondatore della *Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale*, diretta dal 1947 alla morte, nel 1957. Reincontreremo il Mossa, come difensore d'ufficio di Betti, *infra*, sub 6. iv).

⁴⁸ *Sui principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*, ivi, pp. 373 ss. L'A. (1891-1959) fu, dal 1923, Libero docente di Diritto civile. Professore di Istituzioni di Diritto privato nell'Università Commerciale di Trieste (1923-1924), nell'Istituto tecnico di Trieste (1924-1925) e di Firenze (1925-1928), fu poi Professore di Diritto civile e Diritto commerciale a Ferrara (1928-1929), di Diritto civile a Siena (1930-1935), a Pavia (1935-1936) e, da quest'ultimo anno, di Diritto agrario, sulla Cattedra di Istituzioni di Diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza di Pisa (ove fu Preside nei bienni 1939-1941, 1945-1946, 1956-1958), insegnandoci anche Diritto privato nella Facoltà di Economia e Commercio. Autore molto prolifico, dalla fine degli anni Trenta è autore di molti articoli [p. es.: *I nuovi provvedimenti in materia matrimoniale*, in *La palestra del diritto* nn. 11-12/1938, pp. 1 ss.; *Il valore del Concordato in materia matrimoniale*, *Dir. eccles.* 1939, pp. 157 ss.; *La sanità della stirpe e il matrimonio*, in *Arch. Studi corpor.* n. 2/1940, pp. 251-259] e, sempre a mo' di es., di *Sulla violenza come vizio della volontà del testamento*, Padova, Cedam, 1935; *L'affittuario di fronte all'ordinamento della bonifica integrale*, Firenze, Tip. M. Ricci, 1935; *Diritto agrario*, Gruppo Univ. Fascista Curtatone e Montanara, Pisa, 1939; *Diritto civile*, Parte I, Pisa, 1940; *L'impresa agraria nel diritto del lavoro*, Pisa, Arti grafiche Pacini Mariotti, 1942. Lo ritroveremo, *infra*, sub 4. iii) e *infra*, sub 6. iii), nella nota 174.

⁴⁹ *Dei principi generali dell'ordinamento giuridico fascista (contributo alla loro formulazione)*, ivi, pp. 381 ss. L'A. (1902-1945), laureato sia in Giurisprudenza che in Scienze politiche ed amministrative, è, dal 1932, Libero docente in Diritto costituzionale e comparato e in Dottrina generale dello Stato a Sassari. Nel 1936 consegue l'ordinariato a Cagliari, ternato con Costantino Mortati (v. *supra*) e Agostino Origone. Nel 1938 è chiamato a Pisa, dove sarà Rettore dal 1941. Dal 6 febbraio al 25 luglio 1943 è, successore di Bottai, Ministro dell'Educazione nazionale. Componente del Gran Consiglio del Fascismo e del Direttorio nazionale del Partito, il 25 luglio non firma l'ordine del giorno Grandi. Il 23 settembre è Ministro dell'Educazione nazionale della Repubblica Sociale Italiana. Per le sue politiche *deboli* è inviso a molti gerarchi e, alla fine della Guerra, a Padova, protetto da antifascisti autorevoli. Già

Dei, sempre tolto Emilio Betti, diciotto giuristi, quattro [W. Cesarini Sforza (studioso anche del Diritto corporativo); G. Maggiore; S. Panunzio; G. Perticone] sono Filosofi del diritto e/o cultori della Dottrina dello Stato (materia che interessò anche a Biggini); cinque [M. Allara; F. Ferrara; G.B. Funaioli; S. Pugliatti; F. Santoro-Passarelli] sono civilisti; quattro [C.A. Biggini; V. Crisafulli; C. Mortati; F. Pergolesi (cui interessava anche il Dir. del lavoro)] sono costituzionalisti; uno [A. Santoro] è penalista; uno [R. Lucifredi] è amministrativista; uno [G. Grosso] è romanista; uno [L. Mossa] è commercialista; uno è [C. Jannaccone] ecclesiasticista e internazionalista.

Rappresentano, nel 1943, tre generazioni di giuristi.

Ci sono i sessantenni/sessantasettenni: F. Ferrara (classe 1877); G. Maggiore (classe 1882); C. Jannaccone e A. Santoro (1883); i cinquanta-duenni/cinquantottenni: W. Cesarini Sforza, L. Mossa e S. Panunzio (1886); G.B. Funaioli e C. Mortati (1891); G. Perticone (1892); i trentatreenni/quarantaquattrenni F. Pergolesi (1899); M. Allara, C.A. Biggini e F. Santoro-Passarelli (1902); S. Pugliatti (1903); G. Grosso (1906); R. Lucifredi (1909); V. Crisafulli (1910).

Sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista... chi più, chi meno convintamente.

ii) Emilio Betti appartiene alla generazione di mezzo, essendo nato a Camerino il 20 agosto 1890.

Laureato sia in Giurisprudenza, a Parma (il 13 dicembre 1911)⁵⁰, che in Lettere classiche, a Bologna (il 1° dicembre 1913), fu Libero docente in «*Diritto romano*», a Parma, dal 1915 e in Cattedra dal 19 novembre 1917.

molto malato, muore a Milano a metà novembre 1945. È A., tra l'altro, de *Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato*, Città di Castello, Il Solco, 1929; *Modificazioni costituzionali e nuova costituzione*, Sassari, Gallizzi, 1935; *La legislazione costituzionale nel nuovo diritto pubblico italiano*, Ravenna 1931; *La camera dei fasci e delle corporazioni nel nuovo ordinamento costituzionale*, Roma, Istituto per le Relazioni Culturali con l'estero (IRCE), 1942. L'A. verrà richiamato nel testo *infra*, sub 3. i), nonché nelle note 158 e 173.

⁵⁰ Belle e interessanti le pagine di E. MURA, *Sui banchi universitari: Betti e Candian studenti a Parma*, pp. 7-32, in I. BIROCCHI - E. MURA, *La missione del giurista. L'itinerario parallelo di Emilio Betti e Aurelio Candian*, Torino, Giappichelli, 2023.

Insegna «*Diritto romano*» a Camerino (dal 1918 al 1922; per incarico, ivi, anche «*Diritto civile*» e «*Diritto processuale civile*»; così come, sempre per incarico, «*Istituzioni romane*» e «*Diritto processuale civile*» dal 1920 al 1922 a Macerata); poi «*Istituzioni di diritto romano*» a Messina (dal 1922 al 1925 e ivi, per incarico, «*Diritto civile*»); quindi «*Diritto romano*» a Parma (dal 1925 al 1926); «*Storia del diritto greco e romano*» e poi «*Pandette*» a Firenze (dal 1925 al 1927, ov'è relatore, nel 1926, della tesi di Giorgio La Pira su «*La querela inofficiosi testamenti nel Diritto Romano Classico e post-classico*»⁵¹). Chiamato a Milano il 16 ottobre 1927, tiene per dieci anni la Cattedra di «*Istituzioni di diritto romano*» (dal 1928 al 1947), ma talora anche – su incarico – «*Storia del diritto*», «*Diritto civile*», «*Diritto privato*», «*Procedura civile*»; passa su «*Diritto*

Si laureò con Gino Segré con una tesi in Diritto romano sulla struttura delle obbligazioni: *Il contrahere e le obligationes da contrahere* [così in S. LO IACONO, *L'insegnamento di Emilio Betti nel ventennio milanese*, in I. FARGNOLI (a cura di), *Un secolo di sapere storico-giuridico all'Università statale. I Maestri del Diritto romano e della Storia del Diritto*, Torino, Giappichelli, 2024, p. 9. In questo lavoro anche note sul suo impiego (1913-1918) nelle Biblioteche nazionale Marciana di Venezia, universitaria di Pavia e Palatina di Parma, ivi, pp. 11-13].

Su Betti, si può vedere AA.VV., *Emilio e Ugo Betti. Giustizia e Teatro*, a cura di R. FAVALE e F. MERCOGLIANO, Napoli, ES, 2019, partic. pp. 15-141; M. BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, RomaTre-Press, 2015, pp. 63-102; M. CIOCCETTI, *Emilio Betti, Giureconsulto e umanista*, Tip. San Giuseppe di Pollenza, Belforte del Chienti (MC), 1998, pp. 1-64; G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in *Quad. fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, n. 7, 1978, pp. 165-292; P.L. FALASCHI, *Betti privato*, in R. FAVALE e F. MERCOGLIANO (a cura di), *Emilio e Ugo Betti. Giustizia e Teatro*, Napoli, ES, 2019, pp. 16-56; T. GRIFFERO, *Emilio Betti*, in P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Ist. dell'Enc. It., 2012, pp. 761 ss.; S. LO IACONO, *L'insegnamento di Emilio Betti nel ventennio milanese* cit., pp. 7-60; A. BANFI, M. BRUTTI, E. STOLFI (a cura di), *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, Roma, RomaTre-Press, 2020; nonché la sua autobiografia: E. BETTI, *Notazioni autobiografiche (1953)*, a cura di E. MURA, Padova, Cedam, 2014. Per i costituzionalisti, segnalo in particolare A.A. CERVATI, *Emilio Betti e i mutamenti della cultura giuridica europea*, in AA.VV., *Dall'esegesi giuridica* cit., pp. 299 ss. (in <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/05/12emil-cerv.pdf>); G. RAZZANO, *Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado*, in *Nomos* n. 1/2017, pp. 1-16 (in <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/05/Razzano-1-2.pdf>).

⁵¹ Reincontreremo Giorgio La Pira *infra*, sub *infra*, sub 6. iii), nella nota 174.

romano» con decorrenza 29 ottobre 1938, ma continua a tenere, per incarico, «Istituzioni di diritto romano» e, dal 1942/1943 anche «Filosofia del diritto». Roma, infine, dal 1947 al 1960, anno del suo collocamento fuori ruolo.

Fu un cultore del Diritto romano⁵², ma anche del Diritto privato (civile, commerciale e processuale civile), della Filosofia del diritto (occupandosi soprattutto di metodologia dell'interpretazione)⁵³.

Fascista di idee sin dalla prima ora, ma iscritto al Partito solo dal 1932⁵⁴, viene arrestato a Camerino nel 1944 e tenuto prigioniero per un mese. «*Salvato rocambolescamente da un dirigente partigiano, Giuseppe Ferri – allora giovane professore di diritto commerciale che ovviamente ben conosceva la statura culturale del prigioniero*»⁵⁵, venne

⁵² A 75 anni, nel 1965, insegna ancora Diritto romano nella Pontificia Università Lateranense.

⁵³ Fonderà, nel 1955, l'Istituto di Teoria dell'interpretazione sia a Roma che a Camerino.

In tema, per tutti, ampiamente e approfonditamente, AA.VV., *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)* cit., con articoli di I. BIROCCHI (*percorso intellettuale e interpretazione*), M. BRUTTI (*ideologia e ricerca teorica*), G. ZACCARIA (*ermeneutica*), A. BANFI (*volontà, individuo e ordinamento*), E. STOLFI (*casistica*), A. CARRATTA (*interpretazione della norma processuale*), C. NITSCHE (*dogmatica, poetica e storia; rapporto Betti-Croce*), F. PETRILLO (*metodo giuridico e metodo ermeneutico*), L. VARGIU (*esiste un'estetica bettiana?*), M. GRONDONA (*comparazione giuridica*), F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO (*interpretazione teologica*), A.A. CERVATI (*mutamenti della cultura giuridica europea*), LEYSER LEON-HILARIO (*ermeneutica e America Latina*).

⁵⁴ Sui rapporti tra Betti e il Fascismo, rinvio a M. BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo* cit., pp. 63-102, e a I. BIROCCHI, *L'integrazione dell'Università nello Stato totalitario: la politica e il diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza*, in I. BIROCCHI, G. CHIODI, M. GRONDONA (a cura di), *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, Roma, RomaTre-Press, 2020, pp. 23-97, qui partic. pp. 46 ss. Si veda, sul tema, anche la nota che segue.

⁵⁵ I. BIROCCHI - E. MURA, *La missione del giurista* cit., p. 2.

«*Betti iniziò a guardare benevolmente all'ideologia fascista forse sin dal 1922, indotto probabilmente – di fronte agli episodi di guerriglia cittadina a Parma di quell'anno, dovuti al c.d. sciopero legalitario – dalla presa di consapevolezza dell'inadeguatezza degli apparati statali e dal conseguente desiderio di un governo d'ordine. Cfr. BETTI, Notazioni autobiografiche, p. 22 e s.: "La lotta dei partiti nel caos del dopoguerra, che quell'anno culminò nel c.d. sciopero legalitario dell'agosto e che a Parma (dove si trovava) condusse a combattimenti con trincee per le strade, che durarono dal 1° al 10°, generò in lui una penosa perplessità ... e contro i libertari*

liberato, ma sospeso dall’insegnamento universitario nell’agosto del 1945 e sottoposto al *giudizio di epurazione*⁵⁶ dal quale uscì prosciolto. Lo difese il suo amico di tutta la vita – socialista e civilista, commercialista – Aurelio Candian⁵⁷.

individualisti aspirava ad un regime di ordine, che riaffermasse l'autorità dello stato nella socialità dell'economia"; M. DE MICHELI, *Barricate a Parma* (Roma 1960); P. BONARDI, *La violenza del 1922 nel Parmense* (Parma 1992). *Birocchi parla di Betti come di un "fascista convinto sin dai primi anni Venti", BIROCCHI, L'integrazione 46. Citati spesso a sostegno della sua adesione al fascismo sono 3 articoli che nel 1944 pubblicò sul Corriere della Sera, su cui infra in questo paragrafo*». Tutto ciò in S. LO IACONO, *L'insegnamento di Emilio Betti nel ventennio milanese cit.*, p. 28, nota 77.

Sulle critiche e sulle riserve nei confronti del regime, v. P.L. FALASCHI, *Betti privato cit.*, pp. 41-42. «*Certamente ... dispreggò le realizzazioni artistiche più vistose e magniloquenti del regime; di sicuro lamentò lo spirito militaresco del partito e l'organizzazione paramilitare estesa a tutti gli aderenti, inclusi i bambini e le donne (non si conoscono immagini di Betti in divisa fascista); senza dubbio bollò l'alterigia, la volgarità e la condotta immorale dei gerarchi fascisti, come pure l'ascesa nei ministeri e nell'esercito di uomini fatui ed incompetenti; sicuramente non condivise le leggi antiebraiche: non solo non sono emersi suoi scritti di adesione alle medesime, compilati da suoi noti colleghi cui invece molto fu perdonato, mentre si sa che ebbe sempre carissimi il suo maestro Gino Segrè e il proprio allievo Tullio Segrè. Al maestro da poco mancato dedicava, sul finire del 1942, cioè in piena persecuzione antiebraica, un esaltante necrologio ... Ma soprattutto non può non colpire la sua grande amicizia con Franz Haymann (Francoforte sul Meno 1874 - Oxford 1947), di cui accettò ripetutamente l'ospitalità a Colonia, anche dopo la destituzione del medesimo da professore per l'applicazione delle leggi antiebraiche ...*».

⁵⁶ Si trattava del procedimento che mirava alla *defascistizzazione* dell'apparato statale, rimuovendo dalla p.a. chi si era compromesso con il regime. Siccome, però, si trattava di troppi soggetti, gli effettivamente rimossi furono assai pochi e tutto si chiuse con l'approvazione dell'amnistia voluta dal ministro di Grazia e Giustizia, il Comunista Palmiro Togliatti, e varata il 22 giugno 1946.

⁵⁷ I. BIROCCHI - E. MURA, *La missione del giurista cit.*, pp. 1 ss.

3. BETTI E IL SUO ARTICOLO DEL 1943 *SUI PRINCIPI GENERALI DEL NUOVO ORDINE GIURIDICO*

i) Quando Betti scrive il suo articolo ha a disposizione il Convegno del 1940⁵⁸; i due scritti di Grandi del 16 ottobre 1939⁵⁹ e del 31 gennaio 1940⁶⁰; gli *Atti* – ma solo riassuntivi – del primo⁶¹, e qualche articolo che lui, così come alcuni dei suoi Colleghi intervenuti a Pisa nel 1940, avevano fatto pubblicare in rivista, o in volume.

Così avevano fatto, p. es., F. Santoro-Passarelli⁶² (*Riflessioni sulla formulazione legislativa dei principi generali di diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1940, pp. 270 – 273; e in AA.VV., *Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti*, Padova, 1940, pp. 343 ss.); E. Betti stesso (in *Riv. dir. comm. e del dir. gen. delle obbligaz.*, n. 1, 1940, pp. 217 ss.); C.A. Biggini⁶³ (*Sui principi generali dell'ordinamento costituzionale fascista*, in *Arch. Studi corporativi*, anno XI, n. 2, 1940, XVIII, pp. 149-201); V. Crisafulli⁶⁴ (*I principî costituzionali sull'interpretazione e sull'applicazione delle leggi*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Padova, 1940, pp. 678 ss.) e certamente anche R. Lucifredi⁶⁵ (*In tema di principi*

⁵⁸ V. *supra*, sub 1.i).

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ V. *supra*, sub 1.i). e 1.ii).

⁶¹ V. *supra*, sub 1.vii).

⁶² V. anche *supra*, nel testo, in corrispondenza del rinvio alla nota 43.

⁶³ V. anche *supra*, nel testo, in corrispondenza del rinvio alla nota 49.

⁶⁴ V. anche *supra*, nel testo, in corrispondenza del rinvio alla nota 38 e nella nota stessa, nonché, *infra*, nella nota 157 e, di nuovo nel testo e in nota, *infra*, sub 6. iv).

⁶⁵ Traccia dello scritto si trova in una lettera che un GIORGIO DEL VECCHIO (v. anche *supra*, nella nota 38; *infra*, nel testo, in corrispondenza del rinvio alla nota 66 e del rinvio alla nota 89, nonché nella nota 142) sessantaquattrenne gli indirizza il 26 aprile 1941: «... Ho avuto notizia di una importante prolusione da Lei tenuta sui "Principi generali del diritto", e poiché l'argomento ... mi interessa (non so se Ella conosce qualche mia vecchia pubblicazione sull'argomento [v. immediatamente 'infra', nel testo, dove si coglie come egli faccia "il modesto"]), ardisco pregarla di farmi avere, se possibile, un esemplare di quel Suo scritto, o di indicarmi il modo di procurarmelo». Lucifredi risponde con due lettere dell'1 e del 10 maggio e nella contro-risposta di DEL VECCHIO del 29 maggio trova riscontro dell'avvenuto «benevolo invio» del lavoro. Lo scambio epistolare è contenuto in un fascicolo intitolato «Roberto Lucifredi» e leggibile in https://patrimonio.archivio.senato.it/attach///SER001/SSE012/FDV_01SR_012SS_0524UA_01.pdf.

generale dell'ordinamento giuridico fascista, in *Stato e diritto*, a. I, 4, sett. – dic. 1940, pp. 312-340).

V'erano però già non pochi altri lavori, nella letteratura giuridica del tempo, che trattavano dell'argomento: tra i molti, p. es., G. del Vecchio⁶⁶, *Sui principî generali del diritto*, in *Arch. giur.* 1921, pp. 128 ss. (e, da poco, in *Riv. it. per le scienze giur.* n. 8/2017, pp. 15-63); Id., *Riforma del Codice civile e Principî generali del diritto*, in *Riv. internaz. di fil. del dir.*, 1937, pp. 53-58; G. Scaduto, *Sull'identificazione dei principî generali di diritto*, in AA.VV., *Ann. Fac. giur. Univ. Perugia*, VII-VIII, 1923-1924, pp. 85 ss.; M. Rotondi, *L'equità e i principî generali di diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1924, pp. 271 ss.; P. Cogoglio, *I principî generali del diritto*, in *Dir. comm.*, 1924, I, pp. 161 ss.; G. Pacchioni⁶⁷, *I principî generali di diritto*, in *Arch. giur. Serafini*, XCI, 1924, pp. 133-149; T. Ascarelli, *Il problema delle lacune e l'art. 3 disp. prel. nel diritto privato*, in *Arch. giur.*, 1925, pp. 235 ss.; G. Costamagna⁶⁸, *I cosiddetti «principî generali» del diritto fascista*, in *Lo Stato*, 1940, pp. 100 ss.; V. Crisafulli⁶⁹, *Per la determinazione del concetto dei principî generali del diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1941, pp. 41 ss. e, anch'esso del 1943, pure il ponderoso (567 pp.) lavoro monografico di A. Sermonti, *Principii generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Milano, Giuffrè, 1943.

Rispetto al 1940, c'era soprattutto di nuovo l'avvenuto termine del lavoro codicistico del Legislatore fascista⁷⁰, e, in particolare, la formulazione dell'art. 12 delle *Disposizioni Preliminari al Codice civile*.

In esso, come noto, si dispone – in materia di interpretazione della legge, di *analogia legis* e di *analogia iuris* – che, «*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi*

⁶⁶ V. anche *infra*, nel testo, *sub* 4. i), in corrispondenza del rinvio alla nota 89, nonché nelle note 38, 65 e 142.

⁶⁷ V. anche *infra*, nella nota 88.

⁶⁸ V. anche *infra*, nelle note 157 e 174.

⁶⁹ Lo si è appena cit. nel testo, con nota di richiami.

⁷⁰ V. *supra*, *sub* 1.i), 1.ii), 1.iii).

simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Se non fosse che, quanto a quest'ultima disposizione, la novità era in realtà forse più apparente che reale, posto che l'art. 3 delle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*, con le quali si apriva il *Codice civile* del 1865, già prevedeva che, «*Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. [/] Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto».*

Unica differenza: da «*i principii generali di diritto*» del 1865, ai «*principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*» del 1942.

Nel mezzo: *L'ordinamento giuridico* di Santi Romano, pubblicato per la prima volta, in due parti, nel 1917 e 1918, negli *Annali delle Università toscane* (nuova serie, Pisa, Tip. ed. Cav. Mariotti), e subito dopo a Pisa, dall'editore Spoerri, nel 1918, con il sottotitolo *Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*⁷¹.

«*In estrema sintesi, e a costo di incorrere in una semplificazione che confina con il semplicismo, e in esso, anzi, forse sconfinando, l'essenziale della concezione del diritto di Romano si può ricondurre a due tesi, tra loro tanto strettamente congiunte da poter anche essere considerate una sola: a) "ogni ordinamento giuridico è un'istituzione, e ogni istituzione è un ordinamento giuridico"; e b) "ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni" (L'ordinamento giuridico, cit., pp. 27 e 106)*»⁷².

⁷¹ La II ed. vedrà la luce solo nel 1946, a Firenze, per l'ed. Sansoni.

⁷² Così E. RIPEPE, *La teoria dell'ordinamento giuridico: Santi Romano*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto (2012)*, in [https://www.trecani.it/enciclopedia/la-teoria-dell-ordinamento-giuridico-santi-romano_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/](https://www.trecani.it/enciclopedia/la-teoria-dell-ordinamento-giuridico-santi-romano_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/).

ii) Lo scritto di Betti è di appena dieci facciate (... e poche righe) di cui la prima interamente occupata da una lunga citazione testuale del discorso di Grandi del 31 gennaio 1940.

Lo si è già richiamato⁷³, ma qui importa riprendere la sola parte nella quale il Ministro sottolinea che i «*Principi generali dell’ordine giuridico fascista*» avrebbero dovuto essere «*portati all’esame e all’approvazione del supremo organo del Regime, cioè del Gran Consiglio*» che, lo si è ricordato⁷⁴, deliberava «*nei casi stabiliti dalla legge*» e dava pareri sulle «*questioni aventi carattere costituzionali*».

Betti muove proprio da un *livello* siffatto e, a chiosa delle istruzioni del Guardasigilli, menziona, a mo’ di esempi, «*la Bill of Rights degli Stati Uniti d’America*^[75], [*la*] *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789*^[76], *le carte costituzionali europee del 1848 e 1849*^[77]», come

⁷³ V. *supra*, sub 1.i), 1.ii), 1.v), 1.vi).

⁷⁴ V. *supra*, sub 1.vi).

⁷⁵ La *Carta dei Diritti degli Stati Uniti d’America* comprende i primi dieci emendamenti alla *Costituzione* scritta tra il 25 maggio e il 17 settembre 1787, nel corso della Convenzione di Filadelfia. Lì firmata il 17 settembre 1787, fu ratificata nel giugno 1788 ed entrò in vigore il 4 marzo 1789. I 10 emendamenti, di dodici approvati dal Congresso il 25 settembre 1789, furono ratificati alla fine del 1791. Furono scritti soprattutto su impulso di James Madison – che, già co-autore della Costituzione, e già Segretario di Stato del Presidente Jefferson dal 1801 al 1809, sarà il quarto Presidente degli U.S.A. dal 1809 al 1817 – per ovviare a molte delle obiezioni sollevate dal movimento anti-federalista.

⁷⁶ Redatta dal marchese de La Fayette, varata dall’Assemblea Nazionale francese il 26 agosto 1789 e ratificata il 5 ottobre da Luigi XVI, costituì il preambolo alla prima Costituzione della Rivoluzione Francese del 3 settembre 1791, in vigore dal 1° ottobre 1791.

⁷⁷ Sono i due anni passati alla Storia come «*primavera dei popoli*». Idealmente, segnano la fine dell’epoca delle monarchie assolute, perché i «popoli» ottengono, un po’ in tutta Europa, mediante moti insurrezionali di più o meno vaste dimensioni, il varo di Carte costituzionali di garanzia, *in primis*, dei diritti fondamentali e, *in secundis*, della introduzione di limiti al potere del sovrano. Si v., p. es.: la *Costituzione del Regno di Sicilia*: l’11 febbraio 1848, Ferdinando II di Borbone promulga – per le due Sicilie – lo *Statuto* – mai applicato – del 12 luglio 1812. Il 27 marzo il Re viene dichiarato decaduto. Il 10 luglio 1848, il Parlamento generale di Sicilia vota il nuovo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*. Il 13 giugno 1849 le truppe borboniche rientrano a Palermo. In Toscana, il Granduca Leopoldo II concede, il 15 febbraio 1848, uno *Statuto* al Granducato; il 14 marzo 1848 Papa Pio IX concede lo *Statuto fondamentale pel governo temporale degli Stati di Santa Chiesa* il che non evita, nell’ordine, il 15 novembre 1848 l’assassinio del ministro dell’Interno Pellegrino

esempi di «*solenni dichiarazioni*» contenenti i «*sommi postulati politici*» – si noti, «*politici*» – «*per l'affermazione dei quali aveva combattuto e rovesciato il vecchio regime*» ... «*ogni grande rivoluzione moderna*»⁷⁸.

iii) È singolare vedere citati, nel 1943 – cioè dopo un anno abbondante di guerra dell'Asse contro gli Stati Uniti⁷⁹ e dopo tre anni dall'attacco dell'Italia alla Francia⁸⁰ – come esempi di ciò che il Regime fascista si propone di porre in essere, un atto fondamentale statunitense, uno francese e le costituzioni *liberali* del 1848-1849.

Ma l'onestà intellettuale di molti grandi Autori, pur fascisti com'era certamente Betti, di allora è probabilmente maggiore di quella di taluni Autori contemporanei che – quando va bene – si limitano ad ignorare (e a non pubblicare) gli scritti che non accomodano o non collimano non tanto con le loro idee, ma con l'ideologia che sottostà ad esse.

E altrettanto singolare è non già veder scrivere di quella fascista come di una «*grande rivoluzione moderna*», ma di vederla assimilata, in

Rossi, la fuga del Papa a Gaeta (24 novembre 1848), la conseguente proclamazione della Repubblica romana, il 9 febbraio 1849 e il varo della *Costituzione* repubblicana da parte dell'Assemblea Costituente romana e italiana, il 3 luglio 1849. Con l'aiuto dei francesi, il Papa rientra a Roma il 12 aprile 1850. In Francia, Luigi Filippo d'Orleans abdica il 24 febbraio 1848; l'Assemblea nazionale proclama la Seconda Repubblica il 25 febbraio 1848; l'Assemblea Costituente viene eletta il 23 aprile 1848 e si insedia il 4 maggio; il 4 novembre 1848 viene promulgata la nuova *Costituzione*. Nel 1852 il Presidente della Repubblica Luigi Napoleone restaura l'Impero e sale al trono con il nome di Napoleone III. Il 28 marzo 1849 viene proclamata dal Parlamento di Francoforte la c.d. *Costituzione di Francoforte* (o *Costituzione della chiesa di San Paolo*) come legge fondamentale della Confederazione germanica, nel tentativo – rapidamente fallito – di creare una nazione tedesca unitaria. Dopo i moti di Vienna di marzo, l'Imperatore Ferdinando I concede, il 25 aprile 1848, la *Costituzione austriaca* (c.d. «Pillersdorf»), ritirata in marzo 1849 e sostituita da quella del 4-7 marzo 1849, revocata da Francesco Giuseppe il 31 dicembre 1851. In Prussia Federico Guglielmo IV concede la *Costituzione* nel dicembre 1848, riformata con l'*Atto costituzionale per lo Stato* prussiano del 31 gennaio 1850.

Tutte carte revocate o semplicemente ignorate, tranne quella prussiana del 1850 e lo *Statuto albertino* concesso da Re Carlo Alberto, Re di Sardegna, il 4 marzo 1848, poi esteso al Regno d'Italia il 17 marzo 1861 e vigente (almeno formalmente) fino all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.

⁷⁸ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 322.

⁷⁹ L'attacco giapponese a Pearl Harbour avviene la mattina del 7 dicembre 1941.

⁸⁰ 10 giugno 1940.

quanto tale, alla Guerra di indipendenza americana contro gli Inglesi (1775-1781), alla Rivoluzione francese del 1789, ai moti rivoluzionari europei del 1848–1849.

Tutti eventi storici anti-monarchici, citati in un'Italia – *rivoluzionaria*, forse – ma ancora Regno con uno Statuto che, nell'art. 2, prevedeva «*Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica*»; nel 4 che: «*La persona del Re è sacra ed inviolabile*»; nel 5 che: «*Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune*»; nel 6 che: «*Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne*»; nel 7 che «*Il Re solo sanziona le leggi e le promulga*»; nell'8 che: «*Il Re può far grazia e commutare le pene*»; nel 10 che: «*La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere*» ecc.

[Tutto ciò essendo pienamente vigente, nel 1943; ma così com'erano al contempo vigenti le *leggi fascistissime*⁸¹ e, tra tutte, la l. 24 dicembre

⁸¹ L. 26 novembre 1925, n. 2029 (con «Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Province, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni», *pubbl. in Gazz. uff. del Regno 28 novembre 1925, n. 277*); l. 31 dicembre 1925, n. 2307 («Disposizioni sulla stampa periodica», *pubbl. in Gazz. uff. del Regno 5 gennaio 1926, n. 3*); l. 31 gennaio 1926, n. 100 («Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche», *pubbl. in Gazz. uff. del Regno 1 febbraio 1926, n. 25*); l. 4 febbraio 1926, n. 237 («Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti», *pubbl. in Gazz. uff. del Regno 18 febbraio 1926, n. 40*); legge 3 aprile 1926, n. 563 («Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro», *pubbl. in Gazz. uff. del Regno 14 aprile 1926, n. 87*); r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 («Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», *pubbl. in Gazz. uff. del Regno 8 novembre 1926, n. 257*); r.d.l. 6 novembre 1926, n. 1903, conv. in l. 22 gennaio 1928, n. 405 («Istituzione di un servizio speciale di investigazione politica», *pubbl. in Gazz. uff. del Regno 19 novembre 1926, n. 267 e in Gazz. uff. del Regno 16 marzo 1928, n. 64*); l. 25 novembre 1926, n. 2008 («Provvedimenti per la difesa dello Stato», *pubbl. in Gazz. uff. del Regno 6 dicembre 1926, n. 281*).

1925, n. 2263, recante «*Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato*»⁸² che, tra l'altro, specificava nei termini che seguono il cit. art. 5 dello Statuto: «*Il potere esecutivo (che, formalmente, continua ad "appartenere" al Re) è esercitato dal Re per mezzo del suo Governo. [/] Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato. [/] Il Primo Ministro è Capo del Governo*»; nonché la nuova legge elettorale per la Camera dei deputati (l. 17 maggio 1928, n. 1019, con «*Riforma della rappresentanza politica*» e pubbl. in *Gazz. uff. del Regno* 21 maggio 1928, n. 118) che prevedeva una lista unica nazionale di 400 candidati scelti dal Gran Consiglio del fascismo e che trasformò le elezioni politiche in *plebisciti*; ma anche la l. 9 dicembre 1928, n. 2693, sul Gran Consiglio del fascismo già sopra ricordata⁸³, e, tra le altre, l. 19 gennaio 1939, n. 129, che sopprimeva la Camera dei deputati, sostituendola con l'istituenda *Camera dei Fasci e delle Corporazioni*⁸⁴]⁸⁵.

iv) Dai desiderata del Ministro Grandi, Betti fa discendere tre questioni, tra loro «*distinte, ma interdipendenti*»⁸⁶.

⁸² Pubbl. in *Gazz. uff. del Regno* 29 dicembre 1925, n. 301.

⁸³ V. *supra*, sub 1.vi).

⁸⁴ Pubbl. in *Gazz. uff. del Regno* 14 febbraio 1939, n. 37.

⁸⁵ Superfluo aggiungere che, ancor prima della sciagurata entrata in Guerra, e precedute dal *Manifesto degli scienziati razzisti* (pubbl. nel *Giornale d'Italia* del 14 luglio 1938) e dalla «*Dichiarazione sulla razza*», approvata da Gran Consiglio il 6 ottobre 1938 (pubbl. nel *Foglio d'ordine* del P.N.F. del 26 ottobre 1938, erano entrate in vigore, nel nostro Paese, le leggi vergognose e indimenticabili razziali anti-ebraiche a partire dai rr.dd.ll. 5 settembre 1938, n. 1539 («*Istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza*, pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 8 ottobre 1938, n. 231, conv. senza modifiche con la l. 26 gennaio 1939, n. 1039, pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 30 gennaio 1939, n. 24) e 7 settembre 1938, n. 1381 («*Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri*», pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 12 settembre 1938, n. 208, e mai conv. in l., ma ripreso dal r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, con «*Provvedimenti per la difesa della razza italiana*», pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 19 novembre 1938, n. 264, conv. senza modifiche nella l. 5 gennaio 1939, n. 274, pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 27 febbraio 1939, n. 48). Per gli altri provvedimenti, v. l'elenco sub https://www.governo.it/sites/governo.it/files/leggi_antiebraiche_38_43.pdf.

⁸⁶ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico cit.*, p. 322.

(a) La prima è rispondere a una domanda che configura una «*questione di legittimità, cioè di competenza*»: spetta al Legislatore «*formulare*» i principi generali dell'ordinamento fascista? E, se sì, «*in che senso*»?;

(b) La seconda consta in una domanda che configura una «*questione di opportunità*» (... e cioè di merito): «*è conveniente formulare detti principii nella fase attuale della legislazione, e in qual modo e sede*»?;

(c) La terza va al nocciolo del problema: qual è «*il contenuto da dare ai principii generali in una formulazione legislativa*»?

4. A CHI COMPETE INDICARE I «PRINCIPI GENERALI DEL NUOVO ORDINE GIURIDICO»?

i) In realtà, Betti si rende immediatamente conto che, prima di rispondere alla domanda di cui *sub iv. a)* [«*chi deve indicare i principii*»?], è giocoforza necessario risolvere la questione di cui *sub iv. c)* [«*qual è il contenuto dei principii*»?].

E ciò perché i casi sono in definitiva tre.

- O detti principi generali vanno «*intesi in senso sistematico, come principii immanenti alla legislazione, ricavabili dalle singole norme e dal loro complesso mercè un processo di astrazione e generalizzazione crescente (che è poi la concezione tradizionale)*»⁸⁷;
- oppure essi «*debbono intendersi in senso storico-evolutivo, come “principii della giurisprudenza latamente intesa”, nella sua funzione di interprete della coscienza sociale cui “i legislatori moderni hanno attinto i loro codici e attingono quotidianamente le loro leggi speciali”*»⁸⁸;

⁸⁷ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico cit.*, p. 323.

⁸⁸ *Ibidem*, citando, ma senza indicazioni di rinvio, «PACCHIONI».

Si tratta del romanista GIOVANNI PACCHIONI (1867-1946), straordinario di diritto romano a Camerino, ordinario nel 1894 a Innsbruck e, dal 1904, a Torino, ove insegnò anche diritto civile. Dal 1925 a Milano; dal 1927 al 1929 internazionalista a Il Cairo e poi di nuovo a Milano.

- o, ancora e infine e in modo nuovo e diverso, i principi generali non vanno intesi come «*massime [da desumere] dal complesso del diritto vigente, considerato nella sua coerenza sistematica o genetico-evolutiva, bensì come una serie di principii programmatici, esprimenti esigenze etiche o politiche suscettive di futuri sviluppi, non ancora interamente attuate nel sistema giuridico, ma stimate degne di farne parte integrante nella interpretazione e in eventuali riforme di esso. Tali esigenze non s'identificano coi postulati etici di determinate dottrine giuridiche, in particolare non ... con quelli della dottrina del diritto naturale, neppure intesa in senso moderno (Del Vecchio^[89])*»,

È A., tra l'altro de *I principii generali di diritto*, in *Arch. giur. Serafini*, XCI, 1924, pp. 133-149 [v. *supra*, nel testo, sub 3. i)]. A p. 148 si legge: «*I principii generali del diritto, ai quali rinvia l'art. 3 Disp. Prel. [del 1865] non sono ... principii generali di diritto italiano, ma principii generali di diritto dei popoli tutti della stessa nostra civiltà europea*». (Si v. al riguardo, *supra*, sub 3.1, dove si faceva notare che l'art. 3 delle *Disp. Prel.* del 1865 fa riferimento ai «*i principii generali di diritto*», mentre l'art. 12 delle *Disp. Prel.* del 1942 parla di «*principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*»). A fronte delle lacune presenti nelle leggi, l'interprete ha a disposizione la giurisprudenza e quindi i «*principii generali della scienza giuridica*» (p. 147) che si ritrovano nel «*grande serbatoio dal quale i legislatori moderni hanno attinto i loro codici, e dal quale attingono quotidianamente le loro leggi speciali*» (p. 139).

Si vedano, in tema, le interessanti considerazioni di G. RAZZANO, *Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado cit.*, partic. § 5., *Betti "costituzionalista". Importanza e limiti della giurisprudenza*, pp. 9 ss., anche per la parte in cui fa riferimento alla non remota sent. della Corte di cassazione, SS.UU., 11 luglio 2011, n. 15144, «*che è entrata nel vivo della questione della natura dell'attività interpretativa dei giudici*»; nonché quelle, altrettanto interessanti, di I. BIROCCHI, *Emilio Betti: il percorso intellettuale e il tema dell'interpretazione*, in AA.VV., *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968) cit.*, pp. 9-42, per concludere con quelle, più risalenti nel tempo, ma certo di non minore interesse di L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova, Cedam, 1955, ripubblicato a cura di G. PINO, Roma, RomaTre-Press, 2021, Cap. IV.: *Emilio Betti e il problema dell'interpretazione*, pp. 163-199.

⁸⁹ Si tratta del celebre filosofo del diritto GIORGIO DEL VECCHIO (1878-1970) che (v. nel testo *supra*, sub 3. i)) aveva scritto, nel 1921, *Sui principii generali del diritto*, in *Arch. giur.* 1921, pp. 128 ss. (su cui v. S. NICCOLAI, *Istruzioni per l'uso cit.*, pp. 127-8) e, nel 1937, *Riforma del Codice civile e Principii generali del diritto*, in *Riv. internaz. di fil. del dir.* 1937, pp. 53-58. Lo abbiamo già incontrato *supra*, nel testo e in nota, sub 3.i), anche per un suo scambio epistolare con Roberto Lucifredi (v. *supra*,

sebbene la veduta affermata con tale identificazione meriti più di ogni altra di essere tenuta presente nel discutere la questione proposta. Le esigenze etiche o politiche in parola operano non già come fonti immediate, ma piuttosto come fonti indirette o remote del diritto: fonti che lo Stato legiferando mette variamente in valore, traendone la materia di istituti e norme giuridiche, in cui quelle prendono corpo»⁹⁰.

ii) Nel primo caso («*principii immanenti alla legislazione*») e nel secondo («*principii della giurisprudenza latamente intesa*»), l'operazione di porre in luce i principi generali non può, giocoforza, essere un compito di competenza del Legislatore, perché in entrambi il ruolo principale (di desumerli da una legislazione che già c'è, siccome «*principii immanenti*» ad essa; e, a maggiore ragione, se si trattasse di «*principii della giurisprudenza*») non può che spettare all'interprete.

Ed è invece evidente che Grandi ritiene proprio del Legislatore il compito di dettare i principi generali.

Se il Ministro intendeva sottoporre i «*Principi generali dell'ordine giuridico fascista*» all'approvazione del Gran Consiglio, perché essi dovevano consistere in una «*enunciazione chiara dei principi informativi dell'ordinamento*», in maniera tale da «*integrare*» «*la riforma ... [dell'] intera codificazione*»⁹¹; se, per lui, detti principi avrebbero dovuto consistere in «*alcune precise regole di diritto, costrutte secondo i metodi della*

nella nota 65), nonché, come relatore di laurea di Crisafulli *supra*, nella nota 38. Rettore dell'Università di Roma dal 1925 al 1927, dove tenne la Cattedra di Filosofia del Diritto dal 1920 al 1953, visse la singolare esperienza di perderla per due volte: la prima, nel 1938, ad opera del Regime fascista, perché di razza ebraica; la seconda, nel 1944, perché aveva, almeno inizialmente aderito, al Fascismo. Amico di Betti, fu, con lui e con altri [p. es. il commercialista Alberto Asquini, il romanista Pietro De Francisci [sul quale v. anche *infra*, sub 6. iii), nella nota 174], il filosofo Marino Gentile, lo storico della filosofia Carmelo Ottaviano, lo storico Gioacchino Volpe], promotore dell'*Istituto nazionale di studi politici ed economici* (I.N.S.P.E.) che, dal 1958 al 1975, fu particolarmente attivo nel tentativo di opporsi alla cultura di ispirazione marxista che andava dilagando in Italia. Su Del Vecchio, v. anche *infra*, nella nota 142.

⁹⁰ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., pp. 323-324.

⁹¹ Così nel discorso del 31 gennaio 1940, su cui *supra*, sub 1.i).

buona tecnica legislativa» per «fiss[are] le linee essenziali della concezione giuridica del Fascismo»⁹²; ma, soprattutto, se dovevano servire da «... guida all'interpretazione da parte della giurisprudenza e della scienza giuridica, ed a chiarire la natura e le finalità dei diversi istituti nei Codici mussoliniani, la loro posizione storica, la loro ragione politica e le linee del loro sviluppo futuro» non potevano che venir posti in essere dal Legislatore. A tacere d'altro, infatti, non poteva certo essere la giurisprudenza a guidare l'interpretazione... della giurisprudenza⁹³.

Betti opta quindi senz'altro per la «*terza via*» che dunque imbrocca per trattare di:

- «*principii programmatici*»;
- capaci di esprimere «*esigenze etiche o politiche [si noti la parola «politiche», cioè proprie del campo dell'Esecutivo e del Legislativo, non certo del Giurisdizionale... almeno di quello di allora] suscettive di futuri sviluppi, non ancora interamente attuate [dette esigenze] nel sistema giuridico, ma stimate degne di farne parte integrante nella interpretazione [‘id est’, secondo me, ‘nell’opera di interpretazione’] e in eventuali riforme di esso*» [esso ... sistema giuridico];
- esigenze che «*non s’identificano coi postulati etici [si noti: solo etici; non etici e politici] di determinate dottrine giuridiche, in particolare non ... con quelli della dottrina del diritto naturale, neppure intesa in senso moderno*»⁹⁴, e ciò perché «*le esigenze etiche o politiche [si noti: sia etiche che politiche] in parola operano non già come fonti immediate [non lo possono essere, perché non si traggono da qualcosa che già esiste come i “postulati etici ... di determinate dottrine giuridiche”], ma piuttosto come fonti indirette o remote del diritto [“indirette” o “remote”, ma “fonti”]: fonti che lo Stato legiferando [“legiferando”! Non affidandosi allo strumento della interpretazione]*

⁹² Così nel discorso del 16 ottobre 1939, su cui *supra*, sub 1.v).

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Il che scarta l'ipotesi di Del Vecchio (di cui s'è detto poco sopra, in questo stesso §).

mette variamente in valore, traendone la materia di istituti e norme giuridiche, in cui quelle prendono corpo»⁹⁵.

Fonti, dunque, che si devono allo Stato che legifera e che lo Stato stesso pone come «*valori*» per desumerne [e se ne desume qualcosa significa che quelli vengono prima, preesistono] esso stesso «*istituti e norme giuridiche, in cui quell[i] prendono corpo*». (Lo aveva detto anche Funaioli⁹⁶ nell'introdurre il Convegno del 1940: se i principi «*divenissero norme positive fondamentali, acquisterebbero un particolare valore, vincolante l'interprete e lo stesso legislatore futuro*»⁹⁷, sulla quale ultima affermazione, però... non riesco proprio a vedere *come*, in un sistema a Costituzione flessibile, a fronte di leggi future che... non intendessero rispettare il principio)⁹⁸.

iii) Premesso che fa un po' specie leggere righe «*programmatiche di lungo respiro*» di siffatto genere pubblicate nel 1943 (non so nemmeno, quanto a mese, se subito prima o subito dopo la caduta del Regime il 25 luglio di quell'anno⁹⁹, o comunque subito prima o subito dopo lo sbarco

⁹⁵ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., pp. 323-324.

Si veda, *infra*, la chiusura del testo del presente lavoro, dove si richiama la definizione che dei «*principii generali*» darà il Betti del 1955 (*Teoria generale della interpretazione*, II, Milano, Giuffrè, 1955, p. 850), come «*caratterizzati da un'eccedenza di contenuto assiologico*» (non è un difetto, a parere mio, volendo l'A. indicare la circostanza che la loro formulazione letterale non può che esprimere un contenuto più ristretto rispetto ai valori da tutelare ed esprimere), «*da virtualità e forza di espansione non già di indole logica e dogmatica, bensì valutativa, al punto che essi si pongono a fondamento dell'ordine giuridico, con una funzione genetica rispetto alle singole norme*».

⁹⁶ Lo si è già ricordato *supra*, sub 2. i), nel testo, in corrispondenza della nota 48 e lo si ritroverà anche *infra*, nella nota 174.

⁹⁷ G.B. FUNAIOLI, *Introduzione*, in AA.VV., *Convegno Nazionale Universitario sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista tenuto in Pisa nei giorni 18 e 19 maggio 1940-XVIII*, Pisa, Arti Grafiche Pacini Mariotti, 1940-XVII, p. 9.

⁹⁸ V. *supra*, sub 1. vi); immediatamente *infra*, all'inizio del § successivo e *infra*, sub 5. iv).

⁹⁹ A Pisa, le truppe anglo-americane entrano il 2 settembre 1944, ma già dal mese precedente la città era divisa in due dal fronte che correva lungo le rive dell'Arno.

degli Alleati in Sicilia¹⁰⁰), ove non si muova da un'aprioristica presa di posizione in senso contrario rispetto a tutto ciò che è accaduto, in Italia, tra il 1922 e il 1943, non si può non cogliere, in questo intendimento di azione, (quantomeno anche) un tentativo – in un ordinamento costituzionale flessibile – di porre un limite – tramite l'attività del Legislatore – all'azione futura dello stesso Legislatore.

D'altra parte, il Ministro in parola è Dino Grandi, cioè non solo colui che provocherà la caduta del Fascismo nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, avendo vergato l'ordine del giorno¹⁰¹ che sarà votato e approvato; ma anche un gerarca reputato «*non spregevole*» (... il che non è poco) da Calamandrei¹⁰² e uno di quelli, che all'interno del Regime si collocava apertamente contro quelli ritenuti *duri e puri*.

¹⁰⁰ Il 10 luglio 1943. Il 9 settembre 1943 è libera Bari, il 1° ottobre 1943 è libera Napoli, il 4 giugno 1944 Roma e il 18 luglio 1944 Ancona.

¹⁰¹ V. *supra*, nelle note 3 e 49.

¹⁰² P. CALAMANDREI, *Diario I, 1939-1941*, Roma, Ed. di storia e letteratura, ristampa del 2015, pp. 335 ss. (l'ed. orig. è del 1982, per La Nuova Italia, Firenze). Indiscutibilmente repubblicano e antifascista da sempre (v. anche *infra*, nelle note 134 e 174), Calamandrei non chiese mai la tessera del Partito e giurò fedeltà al regime, nel 1931, solo per mantenere la sua Cattedra (così ALESSANDRO BARBERA, *Luci e ombre su Calamandrei*, in *Storia in rete*, n. 112-113, Roma, febr.-mar. 2015, p. 45) che considerava il suo «*posto di combattimento*». D'altra parte, così aveva invitato a fare – facendolo lui stesso – perfino il notoriamente Comunista CONCETTO MARCHESE, seguendo la strategia del c.d. «*entrismo*» suggerita dal suo Partito (cioè da Togliatti) che riteneva preferibile avere membri suoi, e comunque antifascisti dichiarati, all'interno del sistema universitario, anziché lasciare le Cattedre a soli professori fascisti (firmare, cioè, sarebbe stata un'«*opera estremamente utile per il partito e per la causa dell'antifascismo*»). Non molto diversamente, ma dall'altra parte del fiume della politica, BENEDETTO CROCE «*incoraggiò professori come Guido Calogero e Luigi Einaudi a rimanere all'università, "per continuare il filo dell'insegnamento secondo l'idea di libertà"*». Alcuni universitari cattolici seguirono l'indicazione di Papa Pio XI che suggerì loro di «*giura[re], ma con riserva interiore*». A.C. JEMOLO (v. anche *infra*, nelle note 134 e 174), antifascista da sempre anch'egli, molto più direttamente e semplicemente e, per me, convincentemente, firmò sostenendo che la paura della povertà lo spaventava più della guerra, così come in fondo fece lo storico FRANCESCO LEMMI che disse: «*Firmo perché padre di famiglia!*». (v. SIMONETTA FIORI, *I professori che dissero "NO" al Duce*, *La Repubblica* 16 aprile 2000, di recensione al libro di Goetz di cui subito *infra*). Altri di sicura fede antifascista [come, ad es., FEDERICO CHABOD (1901-1960, storico); GIUSEPPE LOMBARDI RADICE (1879-1938, pedagogista e filosofo); GIUSEPPE LEVI (1872-1965, patologo, anatomista)] giurarono per non perdere la loro Cattedra ottenuta con tanta fatica.

Il «*contrasto tra le correnti del partito si ripercosse anche sui lavori della codificazione civile. Contro i rischi dell'identificazione dello Stato con il partito e del 'totalitarismo', che si sarebbero concretizzati nel caso*

Sui soli dodici proff. universitari che, su 1.225, non firmarono [ERNESTO BUONAIUTI (1881-1946, storico del Cristianesimo), MARIO CARRARA (1866-1937, medico legale e criminologo; v. anche *infra*, nella nota 134, tra i sottoscrittori del *Manifesto* del 1925), GAETANO DE SANCTIS (1870-1957, storico; v. anche *infra*, nella nota 134, tra i sottoscrittori del *Manifesto* del 1925), GIORGIO ERRERA (1860-1933, chimico; v. anche *infra*, nella nota 134, tra i sottoscrittori del *Manifesto* del 1925), GIORGIO LEVI DELLA VIDA (1886-1967; orientalista, storico delle religioni, ebraista, islamista; v. anche *infra*, nella nota 134, tra i sottoscrittori del *Manifesto* del 1925), FABIO LUZZATTO (1870-1954, civilista), PIERO MARTINETTI (1872-1943; filosofo e storico della filosofia), BARTOLO NIGRISOLI (1858-1948, chirurgo; v. anche *infra*, nella nota 134, tra i sottoscrittori del *Manifesto* del 1925), EDOARDO RUFFINI AVONDO (1901-1983, medievalista), FRANCESCO RUFFINI (1863-1934, Rettore di Torino, Senatore del Regno, Ministro dell'Istruzione, Linceo, storico del diritto ed ecclesiasticista; v. anche *infra*, nella nota 134, tra i sottoscrittori del *Manifesto* crociano del 1925), LIONELLO VENTURI (1885-1961, storico dell'arte), VITO VOLTERRA (1860-1940, matematico, fisico, meccanico razionale; v. anche *infra*, nella nota 134, tra i sottoscrittori del *Manifesto* del 1925)], v. – più di recente e per tutti – HELMUT GOETZ, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Firenze, La Nuova Italia, 1999; GIORGIO BOATTI, *Preferirei di no*, Torino, Einaudi, 2017; AA.VV., *Regime e dissenso. 1931. I Professori che rifiutarono il giuramento fascista*, a cura di C.S. ROERO, in *Riv. di Storia dell'Univ. di Torino*, anno X, n. 2, dic. 2021, pp. 1-319 + I-XII.

Non compaiono nell'elenco GIUSEPPE ANTONIO BORGESE (che, nel momento in cui venne richiesto il giuramento, insegnava negli Stati Uniti, alle dipendenze del Ministero degli Esteri, nulla essendogli stato colà richiesto); ERRICO PRESUTTI (Sindaco di Napoli, Deputato, Ordinario di diritto amministrativo a Napoli e nonno del fu Collega costituzionalista Stefano Maria Cicconetti) il quale non giurò semplicemente perché era già stato dichiarato *decaduto dall'insegnamento nel 1926 e definitivamente escluso dalla Cattedra nel 1927*; MARIO ROTONDI (1900-1984) che, secondo R. CHIEPPA, *Persecuzioni razziali (1938), episodi di discordanze e casi di speculazione: tra generosi coraggiosi e meschini profittatori*, in *Nomos* n. 3/2018, pp. 1-24, qui p. 6, fu «*israelita di grande coraggio*» che «*rifiutò nel 1931 di prestare giuramento al fascismo, abbandonando, di conseguenza l'Università statale di Milano e, per essere libero nell'insegnamento, otten[endo] il passaggio all'Università Cattolica del S. Cuore, ove poté, in una istituzione non pubblica, continuare ad insegnare*». Rotondi fu, dal 1926, Ordinario di Diritto commerciale nelle Università di Pavia (ove fu anche incaricato di Procedura civile); dal 1931, nell'Univ. Cattolica di Milano; dal 1946, di nuovo a Pavia; dal 1964, Ordinario di Diritto privato alla Statale di Milano Statale (su di lui, v. anche *infra*, nella nota 174).

di vittoria dell'Asse, alcuni giuristi tentarono di costruire un baluardo costituzionale di 'limiti' non superabili nemmeno dallo Stato fascista»¹⁰³.

Citando lo stesso Grandi¹⁰⁴, l'A. così continua «*“Il primo aperto urto tra me e il direttorio del partito, affiancato dal gruppo dei ‘Soloni’, ebbe luogo sul problema della riforma dei codici, codice civile, di procedura civile, codice marittimo” ...*». «*I Soloni erano, secondo le parole di Grandi ... un gruppo di “giuristi o pseudogiuristi” e di “economisti o pseudoeconomisti” vicini al direttorio del PNF, del quale era segretario il suo ‘nemico’ Achille Starace¹⁰⁵, con lo scopo di istituire “la dittatura di partito” sul modello nazista e “soprattutto” sovietico e pertanto “di studiare e di promuovere gradualmente proposte di legge e provvedimenti” per trasferire “negli organi del partito il potere e le responsabilità fissate dalle istituzioni agli organi dello stato”. In tale contesto, il direttorio pretendeva di “dirigere l’opera della codificazione» e di accelerarne la riforma, evidentemente, in senso ‘totalitario’ ...*»¹⁰⁶.

Né si dimentichi, nel ragionare di ciò, che l’o.d.g. del 25 luglio farà riferimento, tra le sue premesse, «[al]la necessità dell’unione morale e materiale di tutti gli italiani in questa ora grave e decisiva per i destini della Nazione; dichiara[ndo] che a tale scopo è necessario l’immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle Corporazioni i compiti le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali; invita[ndo] il Capo del Governo a pregare la Maestà del Re, verso la quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la Nazione, affinché Egli voglia per l’onore e la salvezza della Patria assumere con l’effettivo comando delle Forze Armate di terra, di mare, dell’aria, secondo l’articolo 5 dello Statuto del Regno, quale suprema iniziativa di decisione che le nostre isti-

¹⁰³ C. STORTI, *Una costituzione per il regime?*, in *Giornale di Storia costituzionale*, n. 39/2020, pp. 143-171. Lo si può leggere in <https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b9a2-adc1-748b-e053-3a05fe0a3a96/C.%20STORTI%20UNA%20COSTITUZIONE%20POST%20PRINT.pdf>. La citazione è tratta dal paragrafo 1.

¹⁰⁴ D. GRANDI, *Il mio paese. Ricordi autobiografici*, Bologna, Mulino, 1985, p. 481

¹⁰⁵ Ivi, pp. 554 ss.

¹⁰⁶ Così ancora C. STORTI, *Una costituzione per il regime cit.*, par. 1., citando D. GRANDI, *Il mio paese. Ricordi cit.*, p. 479.

tuzioni a Lui attribuiscono e che sono sempre state in tutta la nostra storia nazionale il retaggio glorioso della nostra Augusta Dinastia di Savoia...»¹⁰⁷.

Per poi chiudere, verso la fine, con le parole che seguono: «*Che cosa significa il nostro ordine del giorno? Significa che il Gran Consiglio, organo supremo del Fascismo, delibera decaduto il regime di dittatura, perché esso ha compromesso i vitali interessi della Nazione, ha portato l'Italia sull'orlo della sconfitta militare, parlato e corroso nel tronco la rivoluzione e il fascismo medesimo. Il Gran Consiglio delibera nello stesso tempo che siano ripristinate nella loro autorità e responsabilità insostituibile tutte le funzioni statali alle quali la Dittatura si era una dopo l'altra sostituita, attribuendo anzitutto alla Corona, al Gran Consiglio, al Parlamento, alle Corporazioni i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali. Alla Corona anzitutto, restituiamo le prerogative e le responsabilità di comando, di iniziativa, di decisione suprema che lo Statuto del Regno attribuisce nelle ore in cui è in gioco il destino della Nazione. La Corona, privata delle sue alte prerogative e responsabilità, altro non è oggi se non un ostaggio in prigionia della dittatura. Il Duce ci ha testé rivelato la parte determinante che il Maresciallo Badoglio, Capo di Stato Maggiore Generale, insieme con gli altri capi militari hanno svolto alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia per strappare al Sovrano le prerogative costituzionali di Comandante effettivo delle Forze Armate, rendendo così inefficaci la lettera e lo spirito dell'Art. 5 dello Statuto, col trasferire proprio essi, i custodi della tradizione militare del Risorgimento, alla Dittatura le prerogative e i poteri che lo Statuto affidava esclusivamente alla persona del Capo di Stato. Questa attitudine di servilità alla Dittatura da parte degli altri capi militari dell'esercito rimarrà a loro perenne vergogna per tutta la storia avvenire ...*»¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Così in G. BIANCHI, 25 luglio. *Crollo di un regime*, Milano, Mursia, 1963.

¹⁰⁸ *Ibidem*, ricordando che l'art. 5 dello Statuto albertino così cominciava: «*Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune ...*».

iv) L'opzione per la terza via, quella legislativa, di cui si diceva poc'anzi¹⁰⁹ è talmente chiara, in Betti che egli così convintamente prosegue.

«*Nell'attingere dalla coscienza sociale*» (interessante questo riferimento alla "coscienza sociale" come fonte delle esigenze che qui ci occupano) «*tali esigenze, siano esse genericamente etiche, o siano specificamente politiche, il legislatore non ha bisogno dell'intermediario della giurisprudenza, appunto perché qui non si tratta propriamente di massime giuridiche*»¹¹⁰.

È il legislatore che deve additare in quelle esigenze etico-politiche alla giurisprudenza «*criteri idonei a servire di guida all'interpretazione da parte della giurisprudenza*» medesima e a «*formulare le esigenze politico-legislative cui s'informa la legge e deve per conseguenza informarsi l'interpretazione, è per eccellenza compito del legislatore*»¹¹¹.

Certamente Betti è un giurista fascista (anche se nel leggerlo e rileggerlo mi sono fatto l'idea dell'esistenza di una sorta di «*fascismo bettiano*» non sempre in linea con quello di regime, in maniera tale che il regime non «*adopererà*» Betti tanto quanto farà con altri giuristi di assai minor valore), ma queste sue ultime righe sono assai difficili da non condividere anche più di ottant'anni dopo, in un ordinamento a Costituzione rigida, repubblicano e improntato a principi liberal-democratici.

Anzi, per dirla tutta, lo si dovrebbe ritenere a maggiore ragione oggi, rispetto ad allora, perché – contrariamente a quanto accadeva in un regime totalitario nel quale il Potere Esecutivo aveva le caratteristiche del Governo fascista – il Legislatore è oggi liberamente, democraticamente e a ogni scadenza di Legislatura¹¹², eletto da un corpo elettorale unico titolare della sovranità, sì, ma «*nelle forme e nei limiti di una Costituzione*» rigida, capace di limitare anche i poteri della temporanea maggioranza di governo.

¹⁰⁹ V. *supra*, in questo stesso paragrafo, *sub vi*).

¹¹⁰ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 324.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² Ove non ricorra l'ipotesi che può condurre ad elezioni anticipate.

Si tratta cioè di riconoscere, dati i suoi caratteri fondanti, la supremazia – pur limitata (p. es. dall'azione della Corte costituzionale) e limitabile (p. es. mediante l'uso dello strumento referendario) – del Potere legislativo su ogni altro Potere dello Stato.

v) E la conferma di quanto sostenuto poc'anzi, con riferimento al pensiero di Grandi¹¹³ (che la codificazione di principi supremi era anche finalizzata a costituire «*limiti non superabili nemmeno dallo Stato fascista*»), la si trova espressa a chiare lettere anche dallo stesso Betti ove scrive che «*l'assunzione di quelle esigenze etiche o politiche a parte integrante dell'ordine giuridico dello Stato configura una vera recezione trasformativa, non un semplice rinvio: rinvio, cui apparirebbe più idonea e sola competente la scienza giuridica. Non che esse esigenze, prima di tale assunzione, appartengano ad ordinamenti diversi dallo Stato: esse, anzi, operano già nell'orbita dello Stato, ma non come norme giuridiche, bensì, appunto come esigenze etiche o politiche. In virtù della loro assunzione a principii generali del diritto, esse diventano vincolanti sia per lo stesso legislatore come direttive programmatiche da attuare nell'opera legislativa avvenire, sia per la giurisprudenza e per la generalità dei cittadini come canoni d'interpretazione del diritto vigente*».

Dal che almeno tre conclusioni fondamentali.

La prima è che le «*esigenze etiche o politiche*» preesistono al loro divenire anche principi generali dell'ordinamento; la seconda – già preannunciata – è che la loro sussunzione quali «*norme giuridiche*» è un'operazione affidata al Legislatore; la terza è che quest'ultimo deve scegliere accuratamente i detti «*principi generali*», perché nel farne norme giuridiche finisce con il costituire un limite al proprio agire futuro, individuando «*direttive programmatiche*» che gli spetterà attuare nella sua «*opera legislativa*» a venire.

E siccome si tratta di un effetto vincolante proprio delle «*somme esigenze politiche della legislazione*» di cui lo Stato («*organizzazione politica della società nazionale*» che, «*nella concezione fascista*», è unico,

¹¹³ V. *supra*, in questo stesso paragrafo, *sub vii*).

solo e «vero interprete autorizzato della coscienza sociale») fa una «interpretazione autentica», solo un atto legislativo può dirsi dotato – per definizione – di un siffatto potere, alla «scienza giuridica» difettando «la competenza necessaria e sufficiente»¹¹⁴.

vi) Il che, d'altra parte trovava conferma espressa in una circostanza intervenuta dopo il Convegno del 1940¹¹⁵, ma prima sia della pubblicazione del Codice civile del 1942¹¹⁶, sia dell'uscita del volume del 1943¹¹⁷.

Il 30 novembre 1940 – XIX e.f., infatti, il Consiglio dei Ministri aveva già deliberato di conferire alle «Dichiarazioni della Carta del lavoro»¹¹⁸ l'autorità di «*principi generali dell'ordinamento giuridico e di premessa al codice civile*».

E, conseguentemente alla predetta delibera (che approvava un disegno di legge del Ministro Grandi), è il Parlamento ad approvare la legge 30 gennaio 1941, n. 14, che, dedicata al «*Valore giuridico della Carta del Lavoro*», viene pubbl. nella *Gazz. uff. del Regno* 5 febbraio 1941, n. 31 ed entra in vigore il 20 febbraio 1941.

L'art. 1 della legge così dispone: «*Le Dichiarazioni della Carta del Lavoro [tutte e trenta¹¹⁹] costituiscono principi generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge*».

E, se ciò non bastasse, si legga la «*Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al disegno di legge sul "valore giuridico della Carta del lavoro"*», pubbl. in un'edizione straordinaria

¹¹⁴ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 325.

¹¹⁵ V. *supra*, sub 1. i).

¹¹⁶ V. *supra*, sub 1. i), ii), iii), iv), vi) e 3. i).

¹¹⁷ V. *supra*, sub 1. vii).

¹¹⁸ La «*Carta del Lavoro*» fu approvata dal Gran Consiglio il 21 aprile 1927 e pubblicata nella *Gazz. uff. del Regno* 30 aprile 1927 - Anno V, n. 100, pp. 1794-1797. I primi 10 articoli della Carta sono intitolati «*Dello Stato corporativo e della sua organizzazione*». Dall'art. 11 al 21 la porzione dedicata al «... *contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro*»; dal 22 al 25 quella sugli «*uffici di collocamento*»; dal 26 al 30 quella sulla «... *previdenza, ... assistenza, ... educazione e ... istruzione*».

¹¹⁹ V. la nota prec.

alla Gazz. uff. del Regno, datata sabato 4 aprile 1942 – Anno XX, n. 79 bis, laddove si trova:

«La Carta del Lavoro emanata dal Gran Consiglio del Fascismo [e] proclamata Atto fondamentale del Regime ... dichiara i principi del nuovo ordine dato dal Fascismo alla società italiana, di un ordine che, secondo le parole del Duce, avrebbe portato il lavoro al centro dello Stato e fatto di tutto il complesso della produzione uno strumento unitario di potenza nazionale [...] Ma nessuna concreta e stabile realizzazione si può avere nel campo morale, sociale e politico, se non si traduce in istituti giuridici. Il contenuto giuridico della Carta del Lavoro e la sua esatta posizione nel nostro ordinamento giuridico positivo hanno formato oggetto, fin dall’inizio, di discussioni teoriche e pratiche mai sopite»¹²⁰.

«L’intuizione del carattere non soltanto politico, ma altresì giuridico, della Carta del Lavoro, in verità, non è mai mancata. Che questa non fosse un puro e semplice programma diretto a segnare l’indirizzo dell’attività legislativa del Regime risultava evidente dal fatto che essa intervenne non all’inizio del movimento, ma quando il Regime aveva già trasformato profondamente lo Stato, quando alcuni dei principi enunciati nel solenne documento come quelli relativi all’organizzazione sindacale, ai contratti collettivi di lavoro, alla magistratura del lavoro, (dichiarazioni III, IV, V, ecc.) avevano già avuto concreta applicazione con la legislazione sindacale del 1926. Inoltre la Carta del Lavoro fu presentata come documento destinato bensì “nelle sue varie parti ad essere trasformato in leggi”, ma avente fin dall’inizio immediato “valore esecutivo” e formò infatti, nel campo del lavoro, la base dei contratti collettivi, nei quali le competenti associazioni sindacali erano impegnate ad inserire clausole che attuassero in modo preciso le dichiarazioni della Carta del

¹²⁰ Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al disegno di legge sul “valore giuridico della Carta del lavoro” cit., p. 3.

S. NICCOLAI (Istruzioni per l’uso dei principi di ogni nuovo ordine giuridico cit., p. 133) traduce come segue l’affermazione del Ministro secondo la quale «... nessuna concreta e stabile realizzazione si può avere nel campo morale, sociale e politico, se non si traduce in istituti giuridici»: «ora si trattava di dettare i principi che un regime politico sentiva come propri, e di farli diventare “giuridici” (il fascismo lo considerava essenziale per la propria effettività e stabilizzazione)».

Lavoro, prima ancora che il Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251¹²¹, facesse di tali clausole di attuazione delle dichiarazioni XIX-XX una condizione di legittimità dei contratti collettivi»¹²².

«Ma se era generale la sensazione del valore giuridico della Carta del Lavoro, parte della quale aveva già attuazione concreta, la determinazione del carattere giuridico del documento diede luogo a molte perplessità»¹²³.

«[...] La nostra giurisprudenza si è orientata fin da principio, ed ha man mano accentuato questo orientamento, verso l'affermazione della forza cogente della Carta del Lavoro. Sono molto interessanti le varie tappe di questo svolgimento giurisprudenziale segnate dalle decisioni della nostra Corte di cassazione la quale cominciò col trarre dalle dichiarazioni della Carta del Lavoro criteri interpretativi della legge in materia di lavoro e, attraverso considerazioni sempre più precise, finì per ammettere che potesse essere motivo di ricorso per cassazione la violazione delle norme di interpretazione desunte dalla Carta del Lavoro, alla stessa stregua di come potrebbe essere censurata la interpretazione dei precetti e delle regole stabiliti da disposizioni di legge, se fatta in contrasto con i principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Con ciò il riconoscimento del contenuto sostanziale giuridico della Carta del Lavoro era divenuto pieno»¹²⁴.

«A questo risultato si è giunti attraverso l'interpretazione giurisprudenziale ed esclusivamente nel campo circoscritto della materia del lavoro. È mancata sempre [dal 1927, data di emanazione, al 1942, data della "Relazione"], come manca tuttora [nell'aprile 1942], una base legislativa sicura, sulla quale potesse adagiarsi una indiscussa e generale accettazione delle tendenze delineatesi nella dottrina e nella giurisprudenza»¹²⁵.

¹²¹ Reca «Norme per il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro» ed è stato pubbl. nella Gazz. uff. del Regno 15 giugno 1928, n. 139.

¹²² Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al disegno di legge sul "valore giuridico della Carta del lavoro"» cit., p. 3.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ *Ibidem*.

«La Carta del Lavoro non è stata mai convertita in legge dello Stato, né ha trovato in testi legislativi una sua precisa configurazione. Se era espressione della “volontà dei nuovi organismi creati dalla Rivoluzione” e costituiva “il fondamento non solo di un indirizzo legislativo, ma del nuovo modo di essere di tutta quanta la società nazionale”, se per una parte di essa l’attuazione era già affermata nella legislazione e per un’altra parte la sua applicazione fu immediata attraverso l’attività degli organismi sindacali, per i quali l’osservanza della Carta del Lavoro costituiva un impegno politico e morale prima ancora di essere obbligo giuridico, per tutto il resto le dichiarazioni in essa contenute erano destinate ad essere gradualmente attuate attraverso norme legislative»¹²⁶.

Tutto ciò – e molto altro – premesso¹²⁷, quando viene pubblicato il Codice civile del 1942 con il cit. r.d. 16 marzo 1942, n. 262¹²⁸, l’art. 1 del decreto così recita: «È approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927, V ...».

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ Si veda l’intera *Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al disegno di legge sul “valore giuridico della Carta del lavoro”* cit., pp. da 4 a 6, con particolare riguardo a proposizioni quali la seguente: *«definire legislativamente: in modo preciso ed inequivocabile il valore giuridico della Carta del Lavoro, collocandola al suo giusto posto nel nostro sistema giuridico positivo»* (ivi., p. 4).

¹²⁸ V. *supra*, sub 1.ii).

5. È CONVENIENTE FORMULARE OGGI, NEL 1943,
I «PRINCIPI GENERALI DEL NUOVO ORDINE GIURIDICO»
E, SE SÌ, COME E DOVE?

i) Risolto dunque il primo quesito che aveva posto a sé stesso nell'introdurre il lavoro (la competenza a formulare i principi generali non può essere negata al Legislatore)¹²⁹, ma che, per dirla pienamente, era già stata ampiamente e praticamente e fattivamente risolta dal Ministro Grandi¹³⁰, di talché verrebbe da dire che il contributo di Betti è di appoggio teoretico-speculativo, assai più che fattuale, l'A. passa al secondo quesito che non è più di legittimità, ma «*di opportunità*»¹³¹ e dunque merito.

È «... *conveniente formulare detti principii nella fase attuale della legislazione, e in qual modo e sede*»¹³²?

Domanda che nasce dalla premessa a tutta la questione («*i principii generali in discussione*» sono «*destinati ad esprimere esigenze etiche o politiche suscettive di futuri sviluppi nella legislazione e nell'interpretazione*»)¹³³ e che si fonda, in fondo, sull'anomalia congenita ai principii che Betti ha in mente.

Sono ancora da scrivere e da indicare in modo espreso; sono serventi a un'attività futura, ma, al contempo, non possono che basarsi su (desumersi da) ciò che il Legislatore fascista ha già posto in essere negli oramai più che vent'anni di governo dello Stato (1922-1943).

«*Nel formulare le esigenze in parola il legislatore ... si ripiega e riflette sulla propria opera*» (passata) «*per additare i motivi fondamentali che, consapevolmente o meno, l'hanno ispirata e informata*».

E una siffatta formulazione (futura) «*avrà tanto maggiore probabilità di riuscire quanto più alto sarà il grado di consapevole riflessione*» (passata) «*di cui le esigenze da formulare sono state fatte oggetto*»; riflessione che «*a sua volta avrà avuto tanto maggior campo di esercitarsi quanto più a lungo sarà stata in atto una legislazione ispirata a quei*

¹²⁹ Ivi, sub B).

¹³⁰ V. supra, partic. sub 4. vi).

¹³¹ Ibidem.

¹³² V. supra, sub 3. iv b).

¹³³ E. BETTI, *Sui principii generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 325, sub B).

motivi. Nel caso nostro pertanto, si tratta di vedere se la legislazione fascista abbia dietro di sé una sufficiente esperienza di vita: se cioè essa in questi diciotto anni sia venuta maturando e risvegliando, in chi l'ha elaborata come in chi oggi è chiamato a svilupparla e ad applicarla, una chiara coscienza delle sue direttive fondamentali, un sicuro habitus a quei giudizi di valore che la governano, un nuovo senso di giustizia e di legalità»¹³⁴.

¹³⁴ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., pp. 325-326, facendo riferimento, in chiusura, agli scritti di L. MOSSA, *Modernismo giuridico e diritto privato*, rist. ne *L'impresa nel sistema corporativo*, 31 sgg. e A.C. JEMOLO, *Il nostro tempo ed il diritto*, in *Arch. giur.* 1932 (107), 129 sgg.

Lo scritto di Mossa era stato pubblicato a Pisa, per le ed. Nistri-Lischi, nel 1930 e poi ripubblicato nel suo *L'impresa nell'ordine corporativo*. Con prefazione di Giuseppe Bottai (all'epoca della pubblicazione del 1930 Ministro delle Corporazioni e, dal 1936 al 1943, Ministro dell'educazione nazionale), Firenze, Sansoni, 1936.

Anche Jemolo [(1891-1981), storico ed ecclesiasticista di valore. Ordinario dal 1920, insegnò a Sassari, Bologna, Milano e Roma] aveva pubblicato il suo contributo a sé, prima di farlo comparire in rivista, a Modena, per la Soc. Tipografica Modenese, nel 1932. Su di lui, v. anche *supra*, nella nota 99 (giurò fedeltà al Duce, nel 1931... con motivazioni che si fa fatica a mettere in discussione discutere oggi) e *infra*, nella nota 174.

«*Liberal-cattolico*», diceva Jemolo di sé stesso, il 1° maggio 1925 aveva sottoscritto – tra i primi – il «*Manifesto degli intellettuali antifascisti*» promosso da Benedetto Croce (quest'ultimo già cit. *supra*, nella nota 102. Sui rapporti tra Betti e Croce, v. C. NITSCH, *Dogmatica, poetica e storia. Ancora sul rapporto tra Betti e Croce*, in AA.VV., *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)* cit., pp. 193-215). Con Jemolo, tra gli altri: Giovanni Amendola, Sem Benelli, Carlo Cassola, Emilio Cecchi, Giuseppe Chiovenda, Luigi Einaudi, Carlo Fadda, Giustino Fortunato, Giorgio Levi della Vida (v. anche *supra*, nella nota 99, tra i dodici che, nel 1931, non giurarono fedeltà al Duce), Bartolo Nigrisoli (*supra*, nella nota 99, tra i dodici che, nel 1931, non giurarono fedeltà al Duce), Enrico Presutti, Francesco Ruffini (v. anche *supra*, nella nota 99, tra i dodici che non giurarono fedeltà al Duce), Luigi Salvatorelli, Matilde Serao, Ugo Forti, Arturo Labriola, Giuseppe Salvioli. Firmatari nell'elenco pubblicato il 10 maggio anche Giulio Alessio, Corrado Alvaro, Vincenzo Arangio Ruiz, Piero Calamandrei [giurò, come fecero praticamente tutti, fedeltà al Duce, nel 1931 (v. *supra*, nella nota 99); ma fu sempre convintamente antifascista: v. *infra*, nella nota 174], Gaetano De Sanctis (v. anche *supra*, nella nota 99, tra i dodici che non giurarono fedeltà al Duce), Eugenio Montale, Meuccio Ruini, Gaetano Salvemini, Silvio Trentin, Vito Volterra (v. anche *supra*, nella nota 99, tra i dodici che non giurarono fedeltà al Duce). Firmatari nell'elenco pubblicato il 22 maggio anche Sibilla Aleramo, Giovanni Bertacchi, Mario Carrara (v. anche *supra*, nella nota 99, tra i dodici che, nel 1931, non giurarono fedeltà al Duce), Giorgio Dal Piaz, Giorgio Errera (v. anche *supra*, nella nota 99, tra i dodici

Da notare immediatamente quel riferimento ai «*diciotto anni*» di governo fascista, il che suggerisce si tratti di righe scritte per il Convegno del 1940, prima ancora che per il volume pubblicato nel 1943¹³⁵.

Ciò sarebbe assai importante poter sostenere, perché significherebbe che Betti lavora su intuizioni che precedono (e non seguono) le conclusioni esposte da Grandi nel corso del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1940¹³⁶, allorché domanda all'organo di attribuire alle «*Dichiarazioni della Carta del lavoro*» la dignità (anzi, «*l'autorità*») di «*principi generali dell'ordinamento giuridico*».

Ma non è così, perché è Betti stesso ad immediatamente rilevare come vada attribuita al «*ministro Guardasigilli*» la «*risposta affermativa osservando che i principi fondamentali elaborati dalla legislazione fascista "non possono ormai più essere raffigurati come (semplici) orientamenti, aspirazioni, ideologie: essi sono il risultato di una esperienza prudente, graduale e meditata, per cui la norma giuridica prima di essere tale, si è già rivelata e radicata quale costume e regola di vita, nella pratica fascista di venti anni". Crediamo che la risposta colga sostanzialmente nel segno. La formulazione dei principii in parola deve corrispondere a un punto di maturazione che non dev'essere determinato né troppo presto, e neanche troppo tardi in vista di futuri sviluppi. La Carta del lavoro nella quale vennero fissati taluni di quei principii, offre un paradigma istruttivo in tal senso, ma non più che un paradigma»¹³⁷.*

ii) E ciò perché, per Betti, non tutti i principii generali sono eguali tra loro.

Non hanno tutti lo stesso fondamento.

Non tutti meritano un'apposita formulazione legislativa.

Non la meritano, p. es., perché sarebbe *inutile*, le «*esigenze genericamente etiche* [si noti: etiche, non politiche] *che la coscienza morale moderna ha reso tanto ovvie e assiomatiche da farne apparire il valore*

che, nel 1931, non giurarono fedeltà al Duce), Tullio Levi Civita, Arturo Momigliano, Manara Valgimigli ecc.

¹³⁵ V. *supra*, sub 1. i) e sub 1. vii).

¹³⁶ V. *supra*, partic. sub 4. vi).

¹³⁷ E. BETTI, *Sui principii generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 326.

come superiore a particolare condizioni storiche della nostra presente civiltà»¹³⁸.

Non la meritano nemmeno le «*esigenze così strettamente condizionate dalla particolare congiuntura dell'economia nazionale o dalla transeunte [sic] situazione internazionale, da apparire essenzialmente contingenti e tali da sconsigliare una fissazione legislativa»¹³⁹.*

«*Deve invece riconoscersi in massima l'opportunità di formulare le fondamentali direttive politiche [si noti: politiche, non etiche] che, come hanno ispirato le leggi, così dovranno continuare a informare legislazione e interpretazione»¹⁴⁰.*

Le prime, dunque, no, perché «*genericamente etiche»* e oramai «*ovvie e assiomatiche»*.

Le seconde, del pari, no, perché legate al contingente e, in ipotesi, destinate a mutare.

Sì, quindi, solo per «*direttive politiche fondamentali»* che, capaci di avere già ispirato leggi (passate), «*dovranno continuare a informare legislazione e interpretazione»* (future).

iii) Ma con una precisazione fondamentale che, finora, mancava, ma che non poteva non essere resa esplicita, data la natura dell'ordinamento statuale che, pur fascista, era ancora retto dallo Statuto albertino.

Se è vero che si tratta di enunciare «*regulae iuris»*, ai «*principi generali da formulare non si dovrebbe in nessun caso attribuire una importanza prevalente sulle altre norme giuridiche e tanto meno un valore assorbente rispetto al resto delle fonti: essi dovrebbero restare sempre subordinati all'ordinamento che fuori di essi è dato ai singoli rapporti dal complesso della legislazione, tanto da perdere valore positivo nella deprecata ipotesi che essi fossero per trovarsi in contrasto con quell'ordinamento. Riconoscere in tal caso una loro prevalenza condurrebbe a una interpretatio abrogans, quale si è veduta più volte nella pratica in-*

¹³⁸ *Ibidem.*

¹³⁹ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., pp. 326-327.

¹⁴⁰ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 327.

terpretativa del socialismo nazionale in Germania: inconveniente, codesto, di estrema gravità perché scuote dalle fondamenta la certezza del diritto»¹⁴¹.

E qui, rispetto al Betti giurista-fascista, riemerge il Betti giurista di antica formazione e rigore... anche formale.

Come mai potrebbero principi generali, quali quelli su cui sta indagando, contrastare con la certezza del diritto, con l'intima coerenza dell'ordinamento¹⁴²?

Se quello di cui si sta discutendo sin dall'inizio sono i «*principi generali del nuovo ordine giuridico*» (nuovo ordine giuridico... fascista), l'ordinamento giuridico statale è e resta uno.

Può rimanere tranquillamente in piedi quanto concluso da Santi Romano (che, cioè «*ogni ordinamento giuridico è un'istituzione, e ogni istituzione è un ordinamento giuridico*» e che «*ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni*»¹⁴³), purché si riconosca che, nell'ipotesi di contrasti tra ordinamenti diversi, non possono che risultare prevalenti – direi quasi per definizione – i valori e le disposizioni dell'ordinamento statale.

È questo, in fondo e *mutatis mutandis*, che differenzia l'ordinamento fascista (totalitario) da quello nazista e da quello marxista – stalinista (dittatoriali).

¹⁴¹ *Ibidem*.

Per un'altra, niente affatto velata, critica al nazionalsocialismo, v. *infra*, sub 6. iii).

¹⁴² Il «*diritto ... per Betti non esiste senza certezza, nel senso di coerenza*»: così S. NICCOLAI, *Istruzioni per l'uso dei principi di ogni nuovo ordine giuridico* cit., p. 136, continuando nel modo segue nella nota 23: «*L'insegnamento su come non vi debba essere contraddizione tra i principi generali e l'ordinamento nel suo complesso risaliva a sua volta a Del Vecchio, per il quale i principi devono essere "un mezzo di integrazione", "non mai di contraddizione"*» delle norme positivamente stabilite (Riforma del codice e principi generali del diritto (1936), poi in Studi, I, cit., p. 271 ss., p. 274). Betti ribadirà il punto nella *Teoria generale*, II, Milano, Giuffrè, 1955, p. 843 ss.

¹⁴³ Così nel testo del comunicato ufficiale diffuso dalla radio il 25 luglio 1943, dopo le ore 23.

È questo che consente ai costituzionalisti di sostenere la *continuità* tra i diversi e diversissimi ordinamenti che si sono succeduti in Italia dal 1861 ad oggi.

Ed è questo che porta, il 25 luglio del 1943, alla caduta del regime fascista provocata da un voto del Gran Consiglio del Fascismo (organo istituito dal regime)¹⁴⁴ e dalle conseguenti determinazioni di Re Vittorio Emanuele III.

Che, posto il voto del primo¹⁴⁵, quest'ultimo abbia realmente «*accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presentate da S. E. il Cav. Benito Mussolini*», o che gli abbia *revocato l'incarico e la sua fiducia di Capo dello Stato*, ciò che più conta è la successiva nomina a «*Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato [del] Cav. Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio*»¹⁴⁶.

¹⁴⁴ V. *supra*, sub 4. iii), tenendo conto che il passaggio che qui più conta è il seguente: «*Occorre restituire al Consiglio dei Ministri le funzioni di organo supremo esecutivo collegiale incaricato di dirigere effettivamente la politica dello Stato e non più, come purtroppo è oggi ridotto, un intermediario tra lo strapotere della burocrazia e lo strapotere della dittatura, entrambe dirette alla soppressione definitiva delle nostre libertà costituzionali e del residuo controllo del Parlamento. Il Parlamento soprattutto deve tornare ad essere quello che fu dall'unità d'Italia in poi, strumento libero e consapevole del potere legislativo entro i limiti e l'armonia dei poteri sanciti dalla Costituzione, espressione permanente attraverso libere elezioni della effettiva volontà popolare, controllore e coadiuvatore del potere esecutivo*».

Su quanto accennato nel testo, v. G. GROTTANELLI DE SANTI, *Quale costituzionalismo durante il Fascismo?*, in *Riv. AIC* n. 1/2018, pp. 1-2.

¹⁴⁵ Che, è bene ricordarlo [v. *supra*, sub 1. vi), nella nota 25], non solo doveva sempre pronunciarsi su tutte le «*questioni aventi carattere costituzionale*», tra le quali erano «*considerate ... le proposte di legge concernenti: [/] 3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ...*», ma era «*organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922 [con] funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge [e con il potere di dare] inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo*».

Non si trattò di un voto su una proposta di legge, ma è indiscutibile che quel pronunciamento fornì al Re (... e all'esercito) il fondamento politico-istituzionale per la destituzione e l'arresto del Duce.

¹⁴⁶ V. *supra*, sub 3. i).

iv) Può ben essere io sbagli nell'interpretare, a ottantatré anni di distanza, le righe di Betti, ma dove egli scrive che ai «principi generali da formulare [quelli dell'ordinamento fascista] non si dovrebbe in nessun caso attribuire una importanza prevalente sulle altre norme giuridiche e tanto meno un valore assorbente rispetto al resto delle fonti: essi dovrebbero restare sempre subordinati all'ordinamento che fuori di essi è dato ai singoli rapporti dal complesso della legislazione, tanto da perdere valore positivo nella deprecata ipotesi che essi fossero per trovarsi in contrasto con quell'ordinamento», l'A. sta anche ipotizzando che i valori sottesi alla «certezza del diritto», al «principio di legalità», alla «prevalenza assoluta della legge» (da chiunque sia formato il Parlamento e comunque questo sia formato) sono *principii generalissimi*, cui anche quelli *generali* dell'ordinamento giuridico fascista non possono che risultare subordinati, se non serventi.

E tanto questo è vero che ai «*principi generali*» dell'ordinamento giuridico, l'art. 12 delle *Disposizioni Preliminari al Codice civile* del 1942 consente di ricorrere – in un ordinamento retto da una Costituzione flessibile – solo dopo che, e solo nel caso in cui, per applicare la legge, non risulti sufficiente lo strumento interpretativo, né quello dell'*analogia legis*¹⁴⁷.

v) È in ciò che il pensiero di Betti diverge da quello di Grandi.

Per il primo, la «funzione utile dei principii generali» deve essere quella – dinamica – di «impedire il cristallizzarsi dell'ordinamento positivo nella disciplina delle varie norme (cioè nella routine di una cieca applicazione) e mantenere ad esso le sue giunture elastiche attraverso il richiamo ai motivi fondamentali cui è ispirato; una funzione, come si vede, in tutto analoga a quella che ha il richiamo preventivo all'equità come sussidio pel giudice nella soluzione di casi dubbi. Ma se l'utilità dei principii in parola si manifesterebbe specialmente rispetto a norme di ambigua portata o divenute di dubbia interpretazione, bisognerebbe appunto evitare che dove questa interpretazione non può essere dubbia, ivi

¹⁴⁷ V. *supra*, sub 3. i).

Sul rapporto tra «*principi generali*» e Costituzione flessibile, v. anche *supra*, sub 1. vi) e sub 4. ii) e iii).

essi vi si mettesero in aperto contrasto. [/] Per talune esigenze politico – legislative la questione di opportunità potrà concernere la sede più adatta ad accogliere il principio ...»¹⁴⁸.

Il che, a mio avviso, torna perfettamente con la concezione generale del diritto propria di Betti. «Contro la tesi ... di coloro che lo studio di un diritto vorrebbero limitare alla pura e semplice riproduzione dei dogmi formulati dai giuristi contemporanei, sostengo che la conoscenza di siffatto diritto riuscirà tanto più profonda e proficua, quanto maggiore sarà – da parte dello studioso – non solo la forza di osservazione, ma anche e soprattutto la capacità di comprensione e di formulazione del fenomeno giuridico: in breve quanto più stringente e robusta sarà la sua attrezzatura logica di giurista»¹⁴⁹.

Della quale ultima «lo storico può e deve servirsi, per conseguire un'adeguata comprensione del fenomeno giuridico, che sarebbe fornita, a giudizio di Betti, dalla “dogmatica odierna”. Attesa l'ambiguità di tale locuzione, che investe un tema chiave della prolusione milanese, questi si sofferma a esaminare criticamente la pluralità di significati alla stessa riconducibili. Distinguendo, in primo luogo, la “mentalità giuridica odierna”, quale specifica preparazione, metodo e cultura che il giurista porta necessariamente con sé nelle proprie indagini, dalla “dogmatica del diritto odierno”, intesa come il complesso dei concetti che i cultori del diritto contemporaneo adoperano nello studio di questo, e da cui la loro forma mentis trae il suo essenziale nutrimento. Sceverando, quindi, nell'ambito di tale complesso, quei concetti esclusivamente riferibili alla specificità dell'ordinamento vigente, da quelli che mostrano, invece, una “efficienza dogmatica” che oltrepassa e trascende la sua realtà storica,

¹⁴⁸ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 328.

¹⁴⁹ Così C. NITSCH, *Dogmatica, poetica e storia Ancora sul rapporto tra Betti e Croce*, in AA.VV., *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)* cit., p. 198, citando E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, n. 99/1928, pp. 129-150, e n. 100/1928, pp. 26-66, qui p. 135, nota 6 (ma il lavoro è cit. come pubbl. in E. BETTI, *Diritto, Metodo, Ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. CRIFÒ, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 59 -133, qui p. 66, nota 6).

operando alla stregua di categorie generali intrinseche al modo di ragionare del giurista, funzioni logiche o forme giuridiche in grado di assumere contenuti e configurazioni molteplici»¹⁵⁰.

È da un siffatto modo di vedere le cose che muove il Betti studioso del «diritto romano» che conserva tutto l' «indiscusso valore della sua tradizione culturale, ma» circa il quale non può dimenticarsi «la scarsa propensione dei giureconsulti romani, maestri nell'inventio della regola per la risoluzione del caso, all'inquadramento dogmatico di questa in un complesso di principi generali»¹⁵¹ dei quali invece l'A. intende fattivamente occuparsi, ma senza rinunciare al suo bagaglio giuridico culturale accumulato a partire dagli anni della sua formazione.

Per non dire che la «funzione dinamica dei principi», di cui dicevo in apertura di paragrafo, torna perfettamente con la visione dell'ordinamento propria di Betti, quando afferma che l' «ordinamento giuridico non è qualcosa di bell'e fatto (come può credere una visione statica e immobilizzante, alla Kelsen), né un organismo che si sviluppi da sé per mera legge naturale: è qualcosa che non è, ma si fa, in accordo con l'ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per opera assidua d'interpretazione»¹⁵².

Per Grandi, invece, la *Carta del Lavoro*, con i suoi principii generali fa parte dell'Ordinamento giuridico positivo, in quanto premessa al Cod. civ. «... ma non come legge particolare che dia a ciascuna delle dichiarazioni forza normativa propria. Più alta [!] è l'autorità della Carta del Lavoro», perché essa esprime «principi generali dell'Ordinamento» e costituisce «criterio di interpretazione delle leggi vigenti. È quindi, per così dire, più che legge essa stessa, super legge: ispiratrice delle leggi presenti

¹⁵⁰ IDEM, p. 199, facendo riferimento a E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna* cit., pp. 138 ss., nota 6 [ut in E. BETTI, *Diritto, Metodo, Ermeneutica* cit., pp. 70 ss., nota 6].

¹⁵¹ IDEM, p. 198, facendo riferimento a E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna* cit., pp. 135 ss., nota 6, e p. 59 s. [ut in E. BETTI, *Diritto, Metodo, Ermeneutica* cit., pp. 66 ss., nota 6, e p. 124 e s.].

¹⁵² E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, ripubblicazione a cura di C. CRIFÒ, Milano, Giuffrè, 1971, p. 126. [La prima ed. del lavoro è Milano, Giuffrè, 1949].

e future e guida sicura nell'interpretazione e nell'applicazione quotidiana delle leggi»¹⁵³. Non dovendosi scordare che il Ministro nutriva l'idea di un «*inquadra[mento] in un sistema gerarchico [del]le fonti del diritto*» anche dei principii generali¹⁵⁴.

Il concetto di «*super legge*», a un giurista di formazione «*classica*» come Betti, non può star bene.

In quanto appena ricordato e in quanto si dirà tra breve¹⁵⁵, emerge (o, forse meglio riemerge), in Betti, ben più la visione di Oreste Ranalletti¹⁵⁶ che, negli anni del Regime, «*impersona... il prototipo dei "tradizionalisti nostrani del diritto"*», rispetto a quella di uno qualunque dei «*costruttori del diritto pubblico fascista*»¹⁵⁷.

¹⁵³ *Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al disegno di legge sul "valore giuridico della Carta del lavoro"* cit., p. 4.

¹⁵⁴ V. *supra*, sub 1. vi).

¹⁵⁵ V. *infra*, sub 6. iii).

¹⁵⁶ 1868-1956. Allievo del romanista Vittorio Scialoja, insegnò Diritto amministrativo negli Atenei di Camerino, Macerata (ove fu anche Rettore dal 1901 al 1905), Pavia, Napoli e Milano. È l'A., tra l'altro, dei *Principii di diritto amministrativo*, 2 voll., Napoli, Luigi Pierro, 1912 e 1915, ma anche della (tutto sommato per l'epoca abbastanza asettica) voce «*Fascismo*» nell'Appendice del 1938 dell'*Enc. It.*, scritta a due mani con il penalista vicentino Guido Bortolotto (1879-1942). Lo abbiamo già incontrato *supra*, nella nota 37 come Maestro di R. Lucifredi.

¹⁵⁷ È B. SORDI, *Le dottrine costituzionali nell'Italia fascista* cit., p. 62, ad effettuare e rimarcare la distinzione, attribuendo quel ruolo di primazia a Ranalletti, posto il ritiro in «*aristocratico riserbo*» di Vittorio Emanuele Orlando e la «*organica collaborazione con il regime*» di Santi Romano che, però «*limitò i suoi interventi scientifici*» e circoscrisse le «*sue adesioni al regime ... alle occasioni ufficiali*» cui prese parte come Presidente del Consiglio di Stato «*dal 1928 sino al 1943*» (ivi, pp. 61-62). Come prototipo del «*costruttore del diritto pubblico fascista*», Sordi cita C. COSTAMAGNA [su cui anche *supra*, nel testo, sub 3. i), e *infra*, nella nota 174] e il suo *L'unità giurisdizionale e l'inquadramento sindacale dei dipendenti pubblici* (in *Lo Stato*, IX, 1938, p. 136).

Per Ranalletti, secondo Sordi, non «*c'era alcun bisogno di modificare il campo teorico tradizionale: era sufficiente ... semplicemente "ricongiungere la nuova alla vecchia legislazione"*» (ivi, p. 62), con una costruzione che, però, entra in forte difficoltà dal 1938-1939 (ma in realtà già dalla «*costituzionalizzazione del Gran Consiglio del fascismo*»), con la «*crescente torsione totalitaria dell'ordinamento costituzionale*» che lascia i «*tradizionalisti*» ... *in mezzo al guado; incapaci di fissare un qualche argine alla "trasformazione dello Stato"; incapaci pure di costruire i pilastri della "nuova dogmatica"*» (ivi, p. 63).

6. QUAL È, PER BETTI, IL CONTENUTO DA DARE AI PRINCIPII GENERALI IN UNA FORMULAZIONE LEGISLATIVA?

i) Credo sia per questo che la terza questione che Betti si era sin dall'inizio proposto di affrontare sia anche quella risolta nel modo più... deludente.

Così come, a voler essere sinceri, risulta deludente, o, forse meglio, *evanescente e inconcludente*, da questo punto di vista (si veda il contenuto della nota che segue), la lettura dell'intero volume in questione.

Eppure, specificare il contenuto dei principi generali dell'ordinamento giuridico fascista doveva essere il nocciolo duro del libro del 1943 sugli «*Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*»¹⁵⁸,

Si tratta, in fondo delle stesse trasformazioni che inducono a un ventinovenne CRISAFULLI [su cui anche *supra*, nel testo, in corrispondenza del rinvio alla nota 38 e nella nota stessa; *supra*, nel testo, *sub* 3. i); nonché, *infra*, nelle note 183 e 185 e, di nuovo nel testo e in nota, *infra*, *sub* 6. iv)] a scrivere che il giurista è costretto a smettere di occuparsi solo «*delle funzioni statali generalmente note*», legislativa, esecutiva e giudiziaria, per doversi confrontare con un' «*attività essenzialmente, intrinsecamente, politica*»: così in *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in *Studi urbinati*, XIII, 1939, pp. 53 ss., su cui Y.M. CITINO, *Considerazioni sull'indirizzo politico in occasione della ripubblicazione del saggio di Vezio Crisafulli*, in *Nomos* n. 2/2016, pp. 1-18 (1.1.2016), e, partic., il § «3. La rilevanza giuridica del "politico" nel nuovo panorama del diritto pubblico», nonché S. BARTOLE, R. BIN, *Vezio Crisafulli*, in *Lo Stato*, n. 10/2018, pp. 503 ss.

Ma, in fondo, già il Mortati [su cui anche *supra*, nel testo e nella nota 36 e *infra*, nelle note 158 e 183] del 1935, quando, a pp. 5-6, scrive nel suo *ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano* cit. che ai «*dettami del metodo giuridico*», non può non essere affiancata la «*considerazione dei presupposti di fatto e delle finalità politiche degli istituti stessi, in quanto utile a far comprendere il funzionamento di questi e mostrarne la pratica efficienza*», va nella stessa direzione che concretizzerà compiutamente ne *La Costituzione materiale* cit. del 1940.

¹⁵⁸ V. *supra*, *sub* 1. i).

Si leggano, a tale proposito, le righe in cui G. GROTTANELLI DE SANTI, *Quale costituzionalismo durante il Fascismo ?* cit., pp. 3 ss., ricostruisce l'indicazione di *principi generali* quale effettuata da altri co-autori del libro, ma dopo aver giustamente premesso che «*In realtà si deve riconoscere che su questo piano mentre i principi ispiratori dello Stato fascista prendono sempre le mosse da una serrata critica del sistema parlamentare si rivelano poi estremamente sfuggenti non appena si passi ad una formulazione positiva del "nuovo" sistema*» (ivi, p. 3).

Tra i principi generali fascisti, ricorda: l' «*assoluta supremazia dell'autorità statale sull'individuo*, il *principio corporativo* [citando Mortati a pp. 107 ss., 127,128

successivo al prodromo («*modesto inizio*» lo definisce lo stesso Betti¹⁵⁹) costituito dal Convegno del 1940 «... *su i principî generali dell’ordinamento giuridico fascista*»¹⁶⁰.

ii) Betti comincia con il ricordare tre «*massime esigenze*» indicate dal Ministro Grandi nel suo atto di indirizzo al Duce del 31 gennaio 1940¹⁶¹, «*dalle quali si dovrebbe poter ricavare vari principî*»:

a) «*l’esigenza dell’autorità dello Stato, che si esprime in un nuovo e più ampio concetto di ordine pubblico*»;

b) «*l’esigenza di subordinazione dell’interesse individuale all’interesse della società nazionale*»;

c) «*l’esigenza della giustizia fra le classi sociali*»¹⁶².

del suo “Osservazioni sulla natura e funzione” cit. supra, nella nota 36], *la funzione sociale della proprietà, l’onore e l’amore della patria, l’idea del lavoro inteso come dovere sociale, il necessario contemperamento dei doveri del capitale e del lavoro, l’esaltazione delle virtù necessarie al cittadino come la fede, il coraggio nonché la necessità della sua disposizione costante al sacrificio ove questo sia richiesto per l’interesse della nazione*» (ibidem, ma con sottolin. mie).

A Mortati Grottanelli riconduce anche l’indicazione dell’: «*unità dello Stato come postulato del totalitarismo totale nella sua duplice manifestazione della unicità del partito e della necessità dell’intervento diretto dello Stato nel campo economico ed in quello morale (p. 129) e ... il rigetto di ogni forma di pluralismo. Auspicava altresì che si dichiarasse la dignità della persona umana senza distinzione di classe, titolo, grado, religione, il diritto alla vita all’onore, all’autonomia della proprietà dei prodotti e come tali diritti costituissero la base della solidarietà. Collocandosi in una posizione diversa dalla corrente del tempo Mortati rilevava che il mantenimento della solidarietà non avrebbe potuto essere imposto dall’alto, ciò che avrebbe eliminato l’autonomia dei singoli mentre sarebbe stata necessaria l’attività pubblica educativa in primo luogo della famiglia e poi delle aggregazioni sociali (p.130)*».

C.A. BIGGINI [nel suo *Dei principi generali dell’ordinamento giuridico fascista* (contributo cit. supra, nella nota 49)] scrive, riprendendo Mussolini: «*Il popolo è il Corpo dello Stato e lo Stato lo spirito del popolo*»; «*Lo Stato fascista è l’unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, la quale ha fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata di quelli degli individui*» (ivi, pp. 381 ss.; p. 405).

¹⁵⁹ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 329.

¹⁶⁰ V. supra, sub 2. i).

¹⁶¹ V. supra, sub 1. i); 1. iv); 1. v); 3. i); 3. ii); 4. ii).

¹⁶² Così le riassume E. BETTI in *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 329.

Betti dichiara di volersi soffermare sulla seconda, perché «*suscettiva di molteplici sviluppi nel campo del diritto privato*»¹⁶³; ma probabilmente c'è una ragione in più: ne aveva già scritto nel suo precedente lavoro *Per la riforma al codice civile in materia patrimoniale: fasi di elaborazione e mete da raggiungere*¹⁶⁴.

E individua «*limiti e oneri dell'autonomia privata ... che hanno bensì riferimento precipuo alla materia dei contratti (dal che può nascere un dubbio la circa la sede più opportuna dei relativi principii), ma non si limitano a questa materia soltanto*»¹⁶⁵.

Dal che le conseguenze che seguono:

a) «*l'autonomia privata non è tutelata se non in quanto persegua funzioni utili socialmente e rispondenti all'economia nazionale e all'ordine*

¹⁶³ *Ibidem*.

Cfr. G. CHIODI, *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in AA.VV., *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta* cit., pp. 201-260, qui part. § 4.: *La solidarietà senza democrazia: Emilio Betti verso la costruzione di una nuova legalità*, pp. 226-232, ove si può leggere: «*In una visione che lega sistema politico, sociale ed economico al diritto privato, per Betti è inconcepibile che il fascismo possa accettare un progetto di democrazia sociale non allineato ad un regime totalitario. La polemica, quindi, investe direttamente il rapporto tra i giuristi e la politica, il liberalismo economico in un sistema totalitario, il codice civile. Per Betti, che prende sul serio i postulati della dittatura, al nuovo ordine deve correlarsi anche il diritto privato dello Stato, con un ripensamento di scopi e funzioni sostenuto da una robusta dogmatica. Il fascismo dovrà risolvere i problemi dell'abuso della libertà contrattuale e disegnare il diritto delle obbligazioni da un'angolazione diversa, nell'orbita di un ordine economico e politico che ha abbandonato i canoni dell'individualismo democratico*» (ivi, pp. 226-227).

In argomento, si veda, approfonditamente, M.N. MILETTI, *Diritto privato e funzione economico-sociale: radici bettiane d'una formula*, in AA.VV., *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Atti dell'incontro di studio tenutosi a Roma il 9 ottobre 2015, a cura di F. MACARIO e M.N. MILETTI, Roma, RomaTre-Press, 2017, pp. 9-17, ove si leggono interessanti considerazioni sulla «*visione sociale del diritto privato*» (ivi, p. 12) dell'A.

¹⁶⁴ Lo cita lo stesso BETTI come pubbl. in «*Atti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 29 maggio 1941*»; più correttamente, oggi: in REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE, *Rendiconti. Lettere*, 74, 1940-41, p. 302.

¹⁶⁵ E. BETTI in *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 329.

pubblico, non essendo più sufficiente, come in regime liberale, il limite puramente negativo che la causa del negozio non sia illecita»¹⁶⁶;

b) «i negozi giuridici non debbono mai diventare strumenti di sfruttamento e sopraffazione dell'un privato da parte dell'altro: si dovrà osservare per quanto possibile il criterio della proporzionalità fra il sacrificio patrimoniale dell'una parte e il rendimento dell'utile per l'altra e combattere l'autotutela privata ovunque essa assuma forme di sopraffazione socialmente pericolose»¹⁶⁷.

Il che, francamente, con riferimento ad a), se può non sembrare una novità propria di principi tipici di un ordinamento fascista, a leggere – ma con l'ovvio senno del poi – gli artt. 41 e 42 Cost., lo era invece certamente a voler considerare la legislazione e l'ordinamento liberale prefascista¹⁶⁸.

¹⁶⁶ *Ibidem.*

¹⁶⁷ *Ibidem.*

¹⁶⁸ Ha ragione, in questo, S. NICCOLAI, *Istruzioni per l'uso dei principi di ogni nuovo ordine giuridico* cit., p. 134, quando, rinviando anche ad altri Aa., scrive che se «i principi “espresi” del fascismo erano i principi dell'ordine corporativo ... e ... in questi ultimi non poco risuonava dei contenuti che, sin dalla fine dell'Ottocento, aveva propugnato la dottrina del “diritto privato sociale” – nelle sue varie declinazioni, tra cui quelle dei giuristi del sindacalismo rivoluzionario ... – il lavoro del legislatore del Quaranta non appare affatto privo di una certa preparazione in alcune parti della scienza giuridica italiana (e, si noti, erano quelle stesse che con maggiore forza, e spesso in nome della solidarietà ... avevano lottato contro i principi della tradizione, le *regulae iuris*, considerate cariche dell' “individualismo” del diritto romano ed espressive di un forma mentis del giurista da condannare, perché incapace di registrare le nuove movenze della storia che metteva in primo campo le esigenze e i bisogni della società ...)».

Sulle *regulae iuris* e sul loro intrinseco *individualismo*, si vedano le considerazioni dell'A. (p. 129) ove fa riferimento alla «nozione più antica, e davvero tradizionale, di principi del diritto» che era «ancora ben presente anche alla mente di molti dei partecipanti alla discussione del convegno pisano sui principi del fascismo», con principi che «ruotavano attorno alle *regulae iuris*, arrivate all'unificazione tramite il lavoro di una dottrina che, in gran parte, aveva abbracciato le vie sistematizzanti e geometriche dell'esegesi (a sua volta appoggiata sulla trattatistica moderna che aveva inventato le “parti generali”), ma che era ancora in ricordo, anche, con la tradizione topica del vichismo giuridico italiano, che considerava invece le regole “sparse” nel Digesto, da intendersi cioè sempre legate ai casi rispetto ai quali erano state formulate, casi che aiutavano a comprendere i principi, insegnavano a usarli, evitando pericolose generalizzazioni».

41. 1. «L'iniziativa economica privata è libera.

41. 2. «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

41. 3. «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

42. 1. «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

42. 2. «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

42. 3. «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

42. 4. «La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità».

Per non dire, quanto a b), dell'art. 3 Cost. o, ma mi limito proprio al minimo, degli artt. 1341 («Condizioni generali di contratto») e 1318 («Cause di nullità del contratto») Cod. civ.¹⁶⁹.

¹⁶⁹ Art. 1341: «Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. [/] In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

Art. 1318: «Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. [/] Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 [1) l'accordo delle parti; (/) 2) la causa; (/) 3) l'oggetto; (/) 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità], l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 [“Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”] e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 [“L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”]. [/] Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge».

iii) Se quel che segue è una logicissima conseguenza della premessa posta («... *nel dubbio fra una interpretazione che risolva un conflitto di interessi a profitto del privato e un'altra che lo risolva a vantaggio di un interesse del corpo sociale, va data la preferenza a quest'ultima*»¹⁷⁰), sorprendente – ma solo per chi pensa che il fatto stesso di essere stati, tra 1922 e 1943, ideologicamente fascisti, possa di per sé rappresentare una controindicazione alla grandezza di un quale che sia professionista del tempo – può essere l'indicazione di un limitazione al limite (l'«*interesse del corpo sociale*» come prevalente).

E la limitazione sta: «in quella dignità morale che al singolo deriva immediatamente dal suo stesso essere d'uomo. Nel riconoscimento di tale dignità della persona come tale, la concezione fascista si ricollega alla grande tradizione romana e cristiana, dalla quale invece si allontanano nettamente le concezioni del bolscevismo sovietico e anche del socialismo nazionale. Certamente l'individuo non costituisce più, come nelle concezioni liberale e democratica che derivano dalla rivoluzione francese, il principio e il termine di tutto il diritto; ma vi sono talune libertà fondamentali che anche lo Stato autoritario, nella concezione del Fascismo, è tenuto a rispettare; e non sarebbe male che essere venissero esplicitamente riconosciute anche per togliere base a certe persistenti campagne e diffidenze ingiustificate, nonché a certi boriosi monopoli, come quello cui pretendono le democrazie occidentali, di parlare in nome dei “peuples libres” e di difendere “the liberty of the world”. Tali, la libertà di pensiero e di coscienza nella misura in cui concernano il foro interiore e non si estrinsechino in manifestazioni di portata sociale ... Codeste libertà hanno infatti un valore non solo morale, ma anche giuridico, e non solo in senso negativo – in quanto segnano un limite non superabile neppure da uno Stato totalitario – , ma anche in senso positivo – in quanto costituiscono l'indispensabile presupposto di quell'auto-responsabilità privata in cui il diritto, nella concezione romana, trova il suo cardine fondamentale»¹⁷¹.

¹⁷⁰ E. BETTI in *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 329-330.

¹⁷¹ E. BETTI in *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico* cit., p. 330.

È la seconda volta che Betti prende nettamente le distanze dall'ordinamento nazionalsocialista¹⁷² (oltre che da quello marxista stalinista), ; ma questa volta lo fa in nome della necessaria tutela di quelle «*libertà fondamentali*» che «*non sarebbe male ... venissero esplicitamente riconosciute*», posto che anche uno «*stato autoritario ... è tenuto a rispettar[le]*», com'è, p. es., per la «*libertà di pensiero*», intesa sia in «*senso negativo*» che «*positivo*», perché è da ciò che dipende la necessaria tutela della «*dignità della persona come tale*».

Non è facile conciliare un pensiero di tal fatta in materia di «*libertà fondamentali*» con la concezione dello Stato di Betti.

Esso avrebbe la «*vocazione*» a «*rompere ogni aggregazione in contrasto con il principio di ordine interno che esso realizza ...*

«*Né il concetto di libertà [avrebbe] più senso se non nell'obbedienza allo Stato ...*

Nel quale «*si accentua in modo imponente quel processo di autotisi paragonabile al metabolismo organico, mercé il quale ogni comunità politica vive e si mantiene vitale: processo costante di attrazione e d'inquadramento dei singoli e dei loro gruppi nel tutto sociale, di subordinazione al tutto e di unificazione in esso, di sempre rinnovata affermazione e reintegrazione della propria sovranità così nei rapporti interni come in quelli esteriori. Tale processo si manifesta con particolare evidenza nella tendenza totalitaria dello Stato moderno (giusta la formola 'tutto nello Stato, niente fuori dello Stato o contro lo Stato') così sul terreno propriamente politico come su quello giuridico*»¹⁷³.

¹⁷² V. *supra*, sub 5. iii), nel testo, all'altezza del rinvio alla nota 141.

¹⁷³ M. BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo* cit., p. 98.

C.A. BIGGINI (sul quale v. *supra*, nel testo, in corrispondenza del rinvio alla nota 49), da costituzionalista-Ministro scrive, nel 1941-1943: «*Se si concepisce lo Stato come istituzione che è la espressione sovrana unitaria di tutte le forze sociali e che risolve un aggregato di uomini in un ordinamento. politico, non può neppure astrattamente pensarsi uno Stato che non sia simultaneamente e sempre un ordinamento giuridico e che nella sua esistenza storica possa vivere, anche per un fuggevole istante, fuori del diritto o senza diritto. Il concetto di Stato, già così chiaro nella mente di Mussolini anche negli scritti anteriori al 1922, è quello di una viva ed unitaria realtà che non si esaurisce nelle norme poste e nell'ordinamento giuridico esistente, è quello di uno Stato che, nella sua natura etica, anima e muove il diritto positivo» (Stato, Antistato, Fascismo. Lezione alla Scuola di Mistica Fascista,*

Restando però vero – il che risolve l'apparente antitesi – che, a riguardare quanto sottolineato all'inizio del presente paragrafo 6. ii), a livello di premessa del pensiero bettiano, sono questioni diverse: (a) «*l'esigenza dell'autorità dello Stato*» (che mi sembra difficile discutere anche oggi, se si ammette che *ordinamento* continui a derivare da *ordo*) e (b) «*l'esigenza di subordinazione dell'interesse individuale all'interesse della società nazionale*».

Ma il pensiero di cui sopra non è facile da conciliare neppure con la supina accettazione, o tutt'al più con una sorta di noncurante astensione, di finto (o vero) disinteresse, quantomeno circa le già ricordate leggi razziali (e sugli effetti che queste avevano già prodotto nel 1942-1943).

Anche se non può tacersi il fatto che le voci di giuristi che – fascisti, antifascisti, agnostici che fossero – si levarono apertamente contro di esse si contano, forse, sulle dita di mezza mano¹⁷⁴.

Dattiloscritto, con correzioni a mano, in https://www.istitutobiggini.it/Stato_anti-stato_fascismo.pdf, p. 7, con sottolin. mie).

¹⁷⁴ V. C. BRUSCO, *La cultura giuridica e le leggi razziali: avvocati e giudici ebrei. La giurisprudenza in materia razziale*, in *Questione Giustizia* 22.12.2018, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cultura-giuridica-e-le-leggi-razziali-avvocati-e-giudici-ebrei-la-giurisprudenza-in-materia-razziale_22-12-2018.php.

V., *ivi*, l'inizio del § 6.: «*Quello che colpisce, tra le reazioni del ceto giuridico ai provvedimenti di discriminazione, è la mancanza di alcuna manifestazione, anche non pubblica, di sostegno e solidarietà da parte dei colleghi degli epurati [...] Vi furono anzi quelli che plaudirono a questa normativa e vi furono invece quelli che tacquero [...] di fatto avallando...*», rinviano a F. FRANCESCHI, *Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione della Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Riv. telem., n. 38/2014, pp. 39 ss., e, altrove, a G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Milano, Giuffrè, 2011; a S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013; a G. CANZIO, *Le leggi razziali e il ceto dei giuristi*, in *Dir. pen. contemp.* 5 febbraio 2018. Si aggiunga: E. DE CRISTOFARO *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, Giappichelli, 2008.

BRUSCO cita, come più fanatico in assoluto, il penalista GIUSEPPE MAGGIORE [autore di *Razza e fascismo*, Palermo, 1939, e già ricordato *supra*, sub 2. i), nel testo, in corrispondenza della nota 34]; ma anche il romanista, Ministro di Grazia e Giustizia dal 1932 al 1935 e Rettore dell'Univ. di Roma dal 1930 al 1932 e di nuovo dal 1935, PIETRO DE FRANCISCI [(1883-1971) già ricordato *supra*, sub 4. i), nella nota 89]; lo storico del diritto e Ministro di Grazia e Giustizia dal 1935 al 1939 ARRIGO SOLMI

[1873-1944] che, nel primo numero della nuova Rivista «*La difesa della razza*», scrisse un pezzo intitolato «*L'unità etnica della nazione italiana*», ivi, 1938, pp. 8-11, e, poi, pubblicò «*Da Roma a noi: unità di storia, unità di popolo*», Tivoli, Arti Grafiche Chicca, 1939.

Nella nota 30 menziona anche PIETRO COGLIOLO [(1859-1940) romanista e trasportista], GASPARE AMBROSINI [(1886-1985) ecclesiasticista e costituzionalista; ma mi sembra una menzione quantomeno... anomala, o che andrebbe approfondita], RENZO SERTOLI SALIS [(1905-1992) direttore della Sezione «*Razzismo*» della Scuola di Mistica Fascista, collaboratore della Rivista «*Il Diritto Razzista*» e curatore del volume «*Le leggi razziali italiane (legislazione e documentazione)*», in Quaderni della «*Scuola di Mistica fascista Sandro Italico Mussolini*», n° speciale della Rivista «*Dottrina Fascista*», n. 1, Milano, 1939], su tutti i quali però rinvia a G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi cit.*, pp. 129 ss.

Dei predetti, F. FRANCESCHI (*Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 38/2014, 9 dicembre 2014, pp. 22-25) riprende i nomi di Giuseppe Maggiore, di Pietro De Francisci, di Arrigo Solmi, di Renzo Sertoli Salis e aggiunge quelli di LODOVICO BARASSI (1873-1971; civilista e lavorista); di FRANCESCO DEGNI (1876-1942; deputato e sottosegretario di Stato; civilista); di GIOVANNI BATTISTA FUNAIOLI (civilista e già ricordato *supra*, sub 2. i), nel testo, in corrispondenza della nota 48 e *supra*, sub 4. ii); di CARLO COSTAMAGNA (1880-1965; altissimo magistrato (Consigliere di Cassazione); deputato; Senatore del Regno; corporativista e costituzionalista; teorico – intransigente – della dottrina fascista; libero docente di «*Principii di legislazione fascista*» nell'Università di Roma; autore, tra l'altro, di *Storia e dottrina del fascismo*, Torino, UTET, 1938. Lo abbiamo già incontrato *supra*, nel testo, sub 3. i), sui «*principi generali del diritto fascista*» e nella nota 157), con «*L'unità giurisdizionale e l'inquadramento sindacale dei dipendenti pubblici*» del 1938.

Triste, se non tristissima, è la ricerca non già di chi fu sempre e indiscutibilmente anti-fascista [alla Chabod, alla Lombardi Radice, alla Giuseppe Levi, alla Calamandrei, o alla Jemolo (v. anche *supra*, nelle note 102 e 134)], né di chi, privatamente e molto riserватamente si diede da fare per salvare la vita ai nostri concittadini e connazionali ebrei, ma di chi apertamente si oppose alle leggi razziali e alla politica che ne conseguì.

Si citano sempre e solo:

--- ERNESTO ORREI [(1873-1950) avvocato e libero docente di diritto costituzionale nell'Università di Roma fino alla declaratoria della sua decadenza ad opera del Ministro Bottai, nel 1937], Autore de «*Intorno alla questione ebraica: lineamenti di storia e di dottrina*», Roma, Tip. Consorzio Nazionale, 1942, 164 pp., libro subito sottoposto a sequestro, riedito a Roma, nel 1947, per le Edizioni del lavoro e sul quale G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche cit.*, p. 162; S. GENTILE, *La legalità del male cit.*, pp. 81 ss.; C. BRUSCO, *La cultura giuridica cit.*, nel § 9;

Ciò doverosamente premesso, si legga, quasi settant’anni dopo Betti, quanto scritto dalla Corte cost. nel 2000: «*Con riguardo all’art. 21, sesto*

--- GIORGIO LA PIRA (1904-1977). Quest’ultimo, laureato con Emilio Betti nel 1926 [v. *supra*, sub 2. ii), all’altezza del rinvio alla nota 51], fu dal 1934 ordinario di «*Diritto romano*» a Firenze; fondatore, nel gennaio 1939, della Rivista in lingua latina «*Principi*», soppressa dopo un anno, nel febbraio 1940 e, nel 1943 della pubblicazione clandestina «*San Marco*». Dalla fine del 1943 alla liberazione di Firenze, ricercato dalla polizia, fuggì prima nei pressi di Siena e poi a Roma. Non risparmiò attacchi al Regime fascista in generale, alla sua politica razzista in particolare (v., p. es., «*Eguaglianza, disuguaglianza e gerarchia tra gli uomini*», in «*Principi*» n. 3 / marzo 1939, pp. 52-57) e a ogni forma di totalitarismo e dittatura. Su di lui, tra i tantissimi, v. G. GROSSO, voce *La Pira, Giorgio*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, UTET, 1963; A. FANFANI, *Giorgio La Pira: un profilo e 24 lettere*, Milano, Rusconi, 1978; A. DEL NOCE, *Il cattolico comunista*, Milano, Rusconi, 1981; AA.VV., *La Pira oggi, Atti del 1° Convegno di studi sul messaggio di Giorgio La Pira nell’epoca presente*, tenutosi a Firenze nei giorni 4-7 novembre 1981, Firenze, Cultura Editrice, 1983; AA.VV., *La Pira e gli anni di “Principi”...*, Firenze, Cultura Nuova, 1993; G. DALL’ASTA, *Giorgio La Pira (1904-1977)*, Urbino, Quattroventi, 1996; AA.VV., *Il carteggio Betti-La Pira*, a cura di G. CRIFÒ, Firenze, Polistampa, 2013; G. PALLANTI, *La Pira e la DC. Una storia di libertà contro le ideologie totalitarie del XX secolo*, Firenze, Soc. ed. fiorentina, 2017; P.A. CARNEMOLLA, *Un laico cristiano: Giorgio La Pira*, Firenze, Polistampa, 2021;

--- e, ma non in molti (v., tra tutti, R. CHIEPPA, *Persecuzioni razziali (1938), episodi di discordanze e casi di speculazione cit.*, p. 6), MARIO ROTONDI (v. *supra*, nella nota 102) che «*come direttore della Rivista di diritto privato, non esitò a pubblicare articoli di giuristi ebrei, a mantenerne altri nel comitato scientifico e a pubblicare necrologi alla loro morte, tra cui anche di Cesare Vivante [morto il 5 maggio 1944], perfino nel 1944 sotto l’occupazione del tedesco invasore (a Milano era edita la Rivista, che aveva dovuto cambiare editore a seguito di intimidazioni subite)*» (*ibidem*).

La «*esclusione degli ebrei dalla scuola e dalla biblioteca*» – scrive tra l’altro Orrei – «*è quella che tocca più da vicino il fondo umano della società civile, la collaborazione di ogni paese al processo della conoscenza tra i popoli, il dovere nello Stato moderno di illuminare, illuminare nelle vie del sapere, senza limiti estrinseci alle esigenze del sapere medesimo. La scuola e la biblioteca sono come le chiese dello Stato moderno; non si respinge nessuno* (p. 140)»: così in V. DI PORTO, *La legislazione razziale in Italia e in Germania: spunti per una comparazione*, in AA.VV., *Atti delle Giornate di Studio per i Settant’anni delle leggi razziali in Italia* tenutesi a Napoli, Università “L’Orientale” – Archivio di Stato, 17 e 25 novembre 2008, a cura di G. LACERENZA e R. SPADACCINI, Napoli, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2009, pp. 5-70, qui p. 58.

comma, della Costituzione» – e cioè alla disposizione che sancisce il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” – «... la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall’intera collettività, scatta la reazione dell’ordinamento», dal che... legittimamente «scatta la reazione dell’ordinamento». Si tratta di una «libertà di pensiero ... concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana», la quale, a sua volta «è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo»¹⁷⁵.

iv) Beh, se, dopo un contenuto denso come quello fin qui esposto, questa è la conclusione di Betti circa l’indicazione dei «*principi generali del nuovo ordine giuridico*» e se essa è contenuta in uno scritto contenuto in un volume idealmente dedicato a «*Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista*»¹⁷⁶, è quantomeno legittimo dubitare che il «*nuovo ordine giuridico*» del Betti del 1943 e l’«*ordinamento giuridico fascista*» continuassero effettivamente a coincidere.

E ciò in particolare se la si vede come Ruggeri (... e non tutti la pensano così)¹⁷⁷ quando scrive che «*laddove sia in gioco la dignità ... non può aversi esitazione alcuna in ordine alla scelta della norma preminente, per la elementare ragione che – come ha fatto notare la più avveduta dottrina – la dignità non soggiace, né può mai soggiacere, a bilanciamento alcuno, ponendosi piuttosto quale la “bilancia” sulla quale si effettuano le ponderazioni tra i beni della vita in gioco*»¹⁷⁸.

¹⁷⁵ Così la Corte cost. nella sent. 11 – 17 luglio 2000, n. 293, nei §§ 3. e 4. del *Considerato in diritto*. La si può leggere, p. es., in <https://giurcost.org/decisioni/2000/0293s-00.html>.

¹⁷⁶ V. *supra*, rispettivamente sub 1. vi) e 1. vii).

¹⁷⁷ V. p. es. M. LUCIANI, *I controlimiti e l’eterogenesi dei fini*, in *Questione giustizia* 1/2015, pp. 84 ss., qui p. 91, sub b).

¹⁷⁸ A. RUGGERI, *La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *Consulta Online* 2014 (17.11.2014), p. 9 (in <https://giurcost.org/studi/ruggeri42.pdf>).

Il che fa un po’ sorridere se si pensa che il Betti (già fascista e – diciamo così – tutt’altro che entusiasta del nuovo corso repubblicano)¹⁷⁹ del dopoguerra accuserà Crisafulli (in quel momento comunista organico)¹⁸⁰ di *trasformismo*.

Tra chi vide in Vezio Crisafulli «*un abile navigatore delle stanze del potere, non privo di scaltrezza e di ambizione, capace di posizionarsi in contesti prestigiosi (collaboratore del Guardasigilli Grandi prima, componente della Commissione Forti istituita da Nenni poi ...) e disposto a mettere le sue notevoli capacità intellettuali a disposizione di bandiere politiche di diverso tipo fintanto che ciò gli avesse potuto assicurare un ritorno in termini di carriera e prestigio*»¹⁸¹, Giorgio Pino mette in prima linea proprio Emilio Betti, perché si «*potrebbe spiegare così, forse, il singolare e beffardo epiteto di “spirito conservatore”*», che il secondo appioppa al primo, nel 1949, «*proprio nel contesto di una discussione sui principi del diritto*¹⁸² ... *Tra le righe sembrerebbe che Betti, il convintamente fascista Betti, a fascismo ormai caduto, considerasse Crisafulli una specie di personaggio gattopardesco ante litteram, e in particolare quel Tancredi che vuole cambiare tutto affinché nulla cambi (nella propria condizione personale)*»¹⁸³.

¹⁷⁹ Non «risparmi[ò] graffianti critiche alla Costituzione del 1948 e al suo tentativo di fissare i principi» (G. RAZZANO, *Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado* cit., p. 2, citando E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, II, Milano, 1955, p. 847); fu fermamente contrario «alle mire imperiali della politica estera angloamericana e al diffondersi dell’american way of life che ne rappresentava lo strumento di penetrazione più subdolo e pericoloso all’interno delle società europee» (R. RUSSANO, *Ricordo di Emilio Betti nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa*, 10 Ottobre 2018, in <https://www.culturelite.com/categorie/polis/ricordo-di-emilio-betti-nel-cinquantesimo-anniversario-della-sua-scomparsa-di.html>); collaborò con *La Rivolta Ideale*, periodico del neonato «Movimento Sociale»; co-fondò il già ricordato (v. *supra* nella nota 89) I.N.S.P.E.

¹⁸⁰ Sul quale v. *supra*, nel testo, in corrispondenza del rinvio alla nota 38 e nella nota stessa; nel testo, *sub* 3. i); nonché nella nota 157.

¹⁸¹ G. PINO, *Vezio Crisafulli sui principi di diritto. Prima e dopo* cit., p. 182.

¹⁸² La citazione è fatta a E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, Milano, Giuffrè, 1971, p. 311. [La prima ed. del lavoro è Milano, Giuffrè, 1949].

¹⁸³ ID., *ivi*, nota 21.

Circa la diversa concezione che i due avevano in materia di principi, il «nucleo della proposta teorica di Crisafulli» sta in ciò: «i principi sono norme che hanno la funzione di (e l'attitudine a) fondare altre norme ...»¹⁸⁴, il che rende facile a Betti, «anche se con un evidente eccesso di vis polemica ... obiettare a Crisafulli che un principio non è una somma delle norme particolari, e che queste non sono semplicemente contenute in quello – se così fosse ... uno dei due termini (il principio, o le norme particolari) sarebbe superfluo ... Osservazione senza dubbio in sé corretta, ma che, come ho detto, deriva da un travisamento o da una

Se anche Betti la pensò così, Pino (a p. 182 e. ivi, nelle note 19, 21, 22) precisa che questa non è l'unica interpretazione che può essere data del pensiero giuridico crisafulliano formulato agli inizi degli Anni Quaranta, in materia di principi del diritto. Livio Paladin, primo allievo di Crisafulli, nel suo periodo triestino, «osserva che il fascismo fu sostanzialmente ininfluenza sulla formazione giuridica di Crisafulli» [in *L'opera di Vezio Crisafulli tra diritto e politica (1996)*, ora anche in L. PALADIN, *Saggi di storia costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 181-195]. SERGIO BARTOLE – secondo allievo del Crisafulli «triestino» – quanto alla rottura di Crisafulli con il Partito Comunista Italiano, la riconduce semplicemente ai tragici fatti di Ungheria del 1956 [nella voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, a cura di I. BIROCCHI et AA., Bologna, il Mulino, 2013, *ad vocem*, p. 611], ricollegandola, invece, al fatto che il P.C.I. non insistette per portarlo, sin da subito, in Corte costituzionale in S. BARTOLE - R. BIN, *Vezio Crisafulli*, in *Lo Stato* n. 10/2018, pp. 503 ss. A mio parere, l'una ipotesi non esclude affatto (anche) l'altra.

L'interpretazione favorita dallo stesso G. PINO (*Vezio Crisafulli sui principi di diritto. Prima e dopo* cit., pp. 182-183) è diversa da entrambe quelle che precedono ed è quella secondo cui «Crisafulli propugnasse una codificazione di principi giuridici per ribadire – contro le apparenze – un grado di autonomia del giuridico rispetto alla politica ... [e per] mettere al riparo gli interpreti dalle derive più smaccatamente decisioniste che potevano manifestarsi all'interno del regime fascista». La collega al pensiero «adombrat[o] in L. Paladin, *L'opera di Vezio Crisafulli tra diritto e politica*, cit., e sviluppat[o] più ampiamente» da M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 3-87, qui spec. § 4., il quale ultimo A. «scorge una direttrice analoga anche in Costantino Mortati (anch'egli peraltro intervenuto al convegno pisano sui principi generali del diritto)» (e già ricordato nella nota 36 e nelle note 157 e 158) [G. PINO, *op. ult. cit.*, p. 182 e nota 22].

¹⁸⁴ G. PINO, *Vezio Crisafulli sui principi di diritto. Prima e dopo* cit., p. 176.

lettura non caritatevole delle idee di Crisafulli, con concorso di colpa di quest'ultimo»¹⁸⁵.

«[...] Certo, si può concedere che il modo in cui Crisafulli ha esposto le sue idee – anche le più influenti – non sempre risulti lineare e cristallino ... Ma non si può fare a meno di notare l'originalità di pensiero di uno studioso che, appena trentenne, ha introdotto temi e concetti che sono poi rimasti nel dibattito giuridico per i decenni a seguire e sostanzialmente fino ad oggi; uno studioso che peraltro (nuovamente, appena trentenne) era già nelle condizioni di prendere parte a quella sorta di summa della cultura giuridica italiana che sono stati gli Scritti in onore di Santi Romano, nonché al convegno pisano sui "Principi generali dell'ordinamento giuridico fascista" insieme ai nomi più in vista della cultura giuridica del tempo, con i quali interloquiva da pari a pari»¹⁸⁶.

Talmente da pari a pari da riservare, lui trentenne, «numerose stoccate» proprio a un «Emilio Betti» cinquantenne («v. le note 41, 72, 74), e che gli valsero la piccata reazione di Betti stesso (v. supra, nt. 11, e infra, nt. 20), oltretutto una sussiegosa recensione di L. Mossa¹⁸⁷, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, XL/1942, parte I, 186-187 (Mossa, oltre ad essere direttore della *Rivista*, era molto amico di Betti; e la relazione presentata da Betti al convegno pisano sui

¹⁸⁵ ID., p. 179 e nota 11, citando E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)* (1949), Milano, Giuffrè, 1971, pp. 310-313. [La prima ed. del lavoro è Milano, Giuffrè, 1949].

G. Pino, che pure ritiene la costruzione crisafulliana «nel complesso convincente e tuttora valida» (ivi, p. 178), non nasconde che essa «ha dei limiti ... più di forma che di sostanza: non riguardano cioè il senso della sua posizione, ma piuttosto la terminologia utilizzata, che effettivamente si presta a qualche equivoco. Il fatto è che Crisafulli, non saprei dire se per scelta deliberata o se semplicemente perché queste erano le categorie che gli erano più familiari, mette eccessiva enfasi sul ruolo della "astrazione generalizzante" nel processo di individuazione dei principi, e della logica deduttiva nel processo di derivazione dai principi alle altre norme. Se intese alla lettera, entrambe queste tesi sono alquanto discutibili» (ivi, pp. 178-179).

¹⁸⁶ G. PINO, *Veio Crisafulli sui principi di diritto. Prima e dopo cit.*, pp. 179-180.

¹⁸⁷ Lo si è già incontrato supra, nel testo, in corrispondenza della nota 47 e nella nota stessa.

principi generali, dal titolo Sui principi generali del nuovo ordine giuridico, fu pubblicata proprio su quella Rivista, 1940, 217 ss., prima ancora che nel volume degli atti del convegno)»¹⁸⁸.

Per Betti, invece, e per concludere, almeno due certezze: la prima su ciò che i principi non devono essere; la seconda su ciò che dovrebbero essere.

Non devono essere quali quelli premessi dall'Assemblea costituente alla Carta entrata in vigore il 1° gennaio 1948, giacché «... *non poche enunciazioni della recente "costituzione" italiana, ove siano esaminate alla luce di quella tecnica*» – quella da lui prediletta, da affidare all'opera del Legislatore e di cui s'è già detto¹⁸⁹ – «*si palesano o mere enunciazioni programmatiche, carenti di contenuto precettivo e quindi tali da lasciare il tempo che trovano, o illusorie formole di compromesso fra partiti*»¹⁹⁰.

I «*principi generali*» dovrebbero invece essere «*caratterizzati da un'eccedenza di contenuto assiologico, da virtualità e forza di espansione non già di indole logica e dogmatica, bensì valutativa, al punto che essi si pongono a fondamento dell'ordine giuridico, con una funzione genetica rispetto alle singole norme*»¹⁹¹.

¹⁸⁸ ID., *ivi*, p. 181, nota 17.

I primi tre rinvii contenuti nella citazione sono a note del più volte cit. articolo di CRISAFULLI, *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto* del 1943. Con i secondi due G. PINO rinvia, invece, a parti del suo stesso scritto.

Della pubblicazione del lavoro di BETTI del 1940 in *Riv. dir. comm. e del dir. gen. delle obbligaz.* si è già detto *supra*, sub 3. i), secondo cpv.

¹⁸⁹ V. *supra*, sub 4. ii), iii), iv).

¹⁹⁰ E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, II, Milano, 1955, p. 847.

¹⁹¹ G. RAZZANO, *Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado cit.*, p. 2, facendo riferimento a E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, II, Milano, Giuffrè, 1955, p. 850, ma correttamente osservando «*che la stesura di quest'opera e soprattutto la riflessione sui problemi che affronta sono precedenti. Nella prefazione lo stesso Emilio Betti ne dà conto, precisando, fra l'altro, che il 14 novembre 1927, a Milano, aveva già trattato dell'ermeneutica iuris nell'indagine storica del diritto; che in una comunicazione svolta il 18 giugno 1942 all'istituto lombardo aveva dato già conto dell'indirizzo ermeneutico; che in un corso nel 1943 aveva riflettuto sulla gnoseologia del giudizio assiologico, al centro della teoria generale dell'interpretazione; e che, infine, nell'aprile del 1948, aveva pubblicato una prolusione sulle categorie civilistiche dell'interpretazione, considerandole un manifesto ermeneutico (Riv. it. sc. giur., 1948, p. 34-86)*».

Sul punto, v. anche *supra*, sub 4. ii), nel testo e nella nota 95; ma sempre senza tralasciare la critica già mossa nel 1955 da L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi italiani* cit., pp. 193 ss., quando trattava della «*non risolta oscillante concezione del problema dei valori in generale*» (*supra*, nel suo lavoro, pp. 186 ss.) che pone difficoltà «*in ordine a quel canone metodologico fondamentale della valutazione comparativa degli interessi, il quale, a ben guardare, presuppone il concetto di apprezzamento e di valutazione interpretativa, nonché, evidentemente, lo stesso concetto di valore; qui non più considerato in astratto ma trasformato in strumento operativo della attività dell'interprete*».